Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I — Anno 118° — Numero 54

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — **ROMA - Sabato, 26 febbraio 1977** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1976

1977

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Friuli-Venezia Giulia

Regione Emilia-Romagna

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 54 DEL 26 FEBBRAIO 1977:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 10: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Buoni del Tesoro novennali 5,50 %, di scadenza 1° aprile 1982 (dalla serie 1ª/1982 alla serie 25ª/1982), emessi in base alla legge 27 febbraio 1973, n. 18 e al decreto ministeriale 21 marzo 1973. — Parte I: Elenco dei premi assegnati nella QUARTA estrazione eseguita il 21 gennaio 1977; Parte II: Elenco dei premi assegnati nella 1ª, 2ª e 3ª estrazione.

(13484)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 1976, n. **996**.

Modificazioni alla tabella dei dirigenti dei ruoli provinciali delle ragionerie provinciali dello Stato in relazione alla istituzione della ragioneria provinciale di Oristano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 16 luglio 1974, n. 306, concernente la istituzione della provincia di Oristano;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro n. 37995 del 30 settembre 1974, concernente l'istituzione, dalla predetta data, della ragioneria provinciale dello Stato di Oristano;

Visto l'art. 17, quarto comma, della legge 28 ottobre 1970, n. 775, che consente, in relazione al mutare delle effettive esigenze di servizio, di poter modificare i ruoli organici delle amministrazioni dello Stato;

Visto il quadro *M* della tabella VII dell'allegato II al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, concernente la dotazione organica delle ragionerie provinciali dello Stato;

Ritenuta la necessità, in relazione alla istituzione della predetta ragioneria provinciale, di elevare di una unità il numero dei posti di primo dirigente con funzioni di direttore di ragioneria;

Considerato che a tale aumento si può provvedere mediante contemporanea riduzione da undici a dieci del numero dei posti riservati agli impiegati contemplati dall'art. 31 della legge 16 agosto 1962, n. 1291

Sentito il Consiglio superiore della pubblica amministrazione;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro:

Decreta:

Il quadro *M* della tabella VII dell'allegato II al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, per i motivi citati nelle premesse, viene così modificato:

Quadro M. — DIRIGENTI DELLE RAGIONERIE PROVINCIALI DELLO STATO

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
D	Dirigente superiore	28 *(a)*	Ispettore generale	13 *(a)*
			Direttore di ragioneria provinciale nelle sedi di maggiore importanza	15
E	Primo dirigente	90 *(b)*	Direttore di ragioneria provinciale e ispettore capo	90 *(b)*
		118 *(a)* *(b)*		

(a) Di cui quattro posti riservati agli impiegati contemplati dall'art. 31 della legge 16 agosto 1962, n. 1291.
(b) Di cui dieci posti riservati agli impiegati indicati nella nota precedente.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 giugno 1976

LEONE

MORO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1977
Atti di Governo, registro n. 12, foglio n. 26

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 1976, n. **997.**

Modificazioni alla tabella dei dirigenti dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato in relazione alla istituzione della ragioneria centrale presso il Ministero per i beni culturali ed ambientali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657, convertito nella legge 29 gennaio 1975, n. 5, con il quale, tra l'altro, è stata istituita la ragioneria centrale presso il Ministero per i beni culturali ed ambientali;

Visto l'art. 17, quarto comma, della legge 28 ottobre 1970, n. 775, che consente, in relazione al mutare delle effettive esigenze di servizio, di poter modificare i ruoli organici delle amministrazioni dello Stato;

Visto il quadro I della tabella VII dell'allegato II al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, concernente la dotazione organica della Ragioneria generale dello Stato;

Ritenuta la necessità, in relazione all'istituzione della predetta ragioneria centrale di elevare, da ventisei a ventisette, i direttori di ragioneria centrale, mediante correlata riduzione, da quarantuno a quaranta, dei consiglieri ministeriali aggiunti e ispettori generali;

Sentito il Consiglio superiore della pubblica amministrazione;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il quadro I della tabella VII dell'allegato II al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, per i motivi citati nelle premesse, viene così modificato:

Quadro I. — DIRIGENTI AMMINISTRATIVI

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
D	Dirigente superiore . . .	98	Vice direttore generale	6
			Consigliere ministeriale aggiunto ed ispettore generale	40
			Capo servizio	4
			Direttore di ragioneria centrale	27
			Direttore di ragioneria regionale	20
			Dirigente segreteria Ragioneria generale dello Stato	1
D	Primo dirigente	223	Direttore di divisione presso la Ragioneria generale dello Stato e le ragionerie centrali e regionali	220
			Vice consigliere ministeriale presso il consiglio dei ragionieri	3
		321		

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 giugno 1976

LEONE

MORO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1977
Atti di Governo, registro n. 12, foglio n. 25

LEGGE 16 febbraio 1977, n. **37**.

Ulteriori miglioramenti delle prestazioni previdenziali nel settore agricolo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il primo ed il secondo comma dell'articolo 213 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono sostituiti dai seguenti:

« L'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta derivante da infortunio sul lavoro in agricoltura, che comporti l'astensione dal lavoro per più di tre giorni, è corrisposta a partire dal quarto giorno e per tutta la durata dell'inabilità stessa, compresi i giorni festivi, alle persone previste alle lettere *a*) e *c*) dell'articolo 205, nella misura del sessanta per cento della retribuzione media giornaliera determinata con decreto ministeriale ai sensi dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488.

Ove la durata dell'inabilità di cui al comma precedente si prolunghi oltre i novanta giorni, anche non continuativi, la misura dell'indennità giornaliera è elevata, a decorrere dal novantunesimo giorno, al settantacinque per cento della retribuzione giornaliera di cui al comma precedente ».

Art. 2.

Le disposizioni di cui all'articolo precedente si applicano agli infortuni sul lavoro avvenuti successivamente al 31 dicembre 1976.

Resta salva l'applicazione, se più favorevole, dell'indennità giornaliera prevista dal decreto ministeriale 15 novembre 1974, concernente la rivalutazione triennale delle rendite dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nel settore agricolo.

Art. 3.

Con effetto dal 1° gennaio 1977, il trattamento economico spettante per i casi di inabilità permanente, assoluta o parziale, e per morte ai lavoratori agricoli di età non superiore a sedici anni è equiparato al trattamento economico previsto dall'articolo 215 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, per i lavoratori di età superiore a sedici anni.

Art. 4.

Con effetto dal 1° gennaio 1977 il contributo di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852, è fissato nella misura del 3,50 per cento delle retribuzioni imponibili dei lavoratori dipendenti di cui all'articolo 205 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

Con effetto dal 1° gennaio 1977 la quota capitaria annua di cui all'articolo 4 della legge 27 dicembre 1973, n. 852, per i lavoratori autonomi ed i concedenti di terreni a mezzadria e a colonìa, è fissata nella misura di L. 750 per ogni unità attiva facente parte del nucleo coltivatore diretto-allevatore diretto, colonico o mezzadrile.

Il contributo di cui ai precedenti commi può essere variato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro in relazione al fabbisogno annuale della gestione agricola.

Per gli esercizi successivi al 1977 tale variazione è obbligatoria qualora al termine di ciascun esercizio il disavanzo della gestione risulti superiore del 10 per cento rispetto a quello dell'esercizio precedente.

Art. 5.

I lavoratori agricoli dipendenti, che in base ai contratti collettivi o accordi sindacali prestano in cinque giorni l'ordinario orario di lavoro settimanale presso una medesima impresa agricola, hanno diritto alla iscrizione negli elenchi nominativi per sei giornate di occupazione con l'obbligo, per i datori di lavoro, del versamento dei relativi contributi assicurativi.

Art. 6.

La misura del trattamento speciale in caso di disoccupazione, previsto dall'articolo 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, è elevata al 66 per cento della retribuzione di cui all'articolo 3 della stessa legge.

Art. 7.

Ai lavoratori agricoli a tempo determinato, che risultino iscritti negli elenchi nominativi per un numero di giornate di lavoro non inferiore a 101 e non superiore a 150 è dovuto a decorrere dal 1° gennaio 1977, in luogo dell'indennità di disoccupazione loro spettante ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1970, n. 1049, un trattamento speciale pari al 40 per cento della retribuzione di cui all'articolo 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457.

I lavoratori iscritti negli elenchi di cui alla legge 5 marzo 1963, n. 322, e successive modificazioni e integrazioni, sono ammessi a provare l'effettuazione delle giornate di lavoro loro attribuite nei suddetti elenchi

mediante una dichiarazione, convalidata dalla commissione locale per la manodopera agricola prevista dall'articolo 7 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, da produrre all'Istituto erogatore e da allegare alla domanda per l'indennità di disoccupazione, attestante i periodi di occupazione in agricoltura nell'anno per cui è richiesta la prestazione e i datori di lavoro presso i quali hanno svolto la loro opera. Le risultanze di tali dichiarazioni sono utilizzate anche ai fini del controllo delle denunce periodiche di cui all'articolo 2 della legge 18 dicembre 1964, n. 1412.

Le dichiarazioni daranno luogo all'iscrizione negli elenchi nominativi compilati secondo le modalità e le procedure di cui all'articolo 7, n. 5, del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, facendo venir meno il diritto alla reiscrizione negli elenchi a validità prorogata di cui alla legge 5 marzo 1963, n. 322, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il trattamento speciale è corrisposto per il periodo massimo di 90 giorni nell'anno, osservando le norme vigenti in materia di assicurazione per la disoccupazione involontaria dei lavoratori agricoli.

A decorrere dal 1° gennaio 1977 il contributo dovuto dai datori di lavoro in agricoltura per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria è stabilito nella misura dell'1,25 per cento della retribuzione imponibile fissata secondo le modalità di cui all'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488.

Art. 8.

Ai lavoratori agricoli salariati, braccianti e assimilati, compresi i compartecipanti familiari e i piccoli coloni, iscritti negli elenchi nominativi per almeno 101 giornate annue di lavoro, sono corrisposti gli assegni familiari per l'intero anno.

L'onere relativo è posto a carico della cassa unica per gli assegni familiari.

I lavoratori iscritti negli elenchi di cui alla legge 5 marzo 1963, n. 322, e successive modificazioni e integrazioni, sono ammessi a provare l'effettuazione delle giornate di lavoro loro attribuite nei suddetti elenchi mediante una dichiarazione, convalidata dalla commissione locale per la manodopera agricola prevista dall'articolo 7 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, da produrre all'Istituto erogatore, attestante i periodi di occupazione in agricoltura nell'anno per cui è richiesta la prestazione e i datori di lavoro presso i quali hanno svolto la loro opera. Le risultanze di tali dichiarazioni sono utilizzate anche ai fini del controllo delle denunce periodiche di cui all'articolo 2 della legge 18 dicembre 1964, n. 1412.

Le dichiarazioni daranno luogo all'iscrizione negli elenchi nominativi compilati secondo le modalità e le procedure di cui all'articolo 7, n. 5, del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, facendo venir meno il diritto alla reiscrizione negli elenchi a validità prorogata di cui alla legge 5 marzo 1963, n. 322, e successive modificazioni ed integrazioni

In sede di prima applicazione della presente legge la dichiarazione prevista dal terzo comma del presente articolo dovrà essere prodotta entro il termine di 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 febbraio 1977

LEONE

ANDREOTTI — ANSELMI — STAMMATI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

LEGGE 16 febbraio 1977, n. 38.

Ammodernamento dei mezzi dell'Aeronautica militare.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per assicurare l'efficacia operativa dell'Aeronautica militare, il Ministro per la difesa è autorizzato a predisporre e realizzare il seguente programma:

approvvigionamento di moderni velivoli a livello europeo, secondo gli accordi internazionali stabiliti, col relativo supporto ed armamento, per il necessario rinnovo della linea di volo dell'Aeronautica militare;

approvvigionamento di apparati radar di vario tipo e relativo supporto, per il necessario adeguamento della difesa aerea;

approvvigionamento di sistemi missilistici e relativo supporto, per le esigenze della difesa aerea a bassa e a bassissima quota;

approvvigionamento di moderni velivoli per le esigenze delle scuole di volo, con il relativo supporto.

Il programma verrà presentato ad entrambe le Camere dal Ministro per la difesa entro sei mesi dall'approvazione della presente legge.

Il Ministro per la difesa trasmetterà ogni anno, in allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, una relazione sullo stato di attuazione della presente legge e del relativo programma di approvvigionamento dei velivoli, degli apparati radar e dei sistemi missilistici nonchè l'elenco delle società e imprese con le quali sono stati stipulati i contratti di cui al successivo articolo 3.

La relazione dovrà anche dare conto dell'attività svolta dal comitato di cui al successivo articolo 3, con particolare riferimento ai pareri e ai controlli sui progetti esaminati e sui contratti autorizzati.

Art. 2.

Per l'attuazione dei programmi di cui all'articolo precedente, è autorizzato nell'esercizio finanziario 1977 uno stanziamento di 35 miliardi.

Nel suddetto esercizio finanziario, alle eventuali maggiori occorrenze derivanti dall'attuazione dei programmi rispetto allo stanziamento di cui al precedente comma, si potrà provvedere mediante utilizzo di un'aliquota degli stanziamenti dei capitoli 1871 e 4051 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per lo stesso esercizio finanziario, nel limite massimo complessivo di 65 miliardi.

Per l'attuazione dei programmi di cui all'articolo precedente è altresì autorizzato, in ciascuno degli esercizi finanziari dal 1978 al 1986, lo stanziamento di lire 100 miliardi, che potrà essere aumentato, con legge di approvazione del bilancio dello Stato, in relazione allo stato di attuazione del programma.

Nei limiti delle autorizzazioni di spesa di cui al precedente terzo comma, il Ministro per la difesa è autorizzato ad assumere impegni a carico degli esercizi 1978 e successivi, ai sensi dell'articolo 49 delle norme sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, approvate con regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

Art. 3.

Per i progetti e i contratti necessari per l'attuazione del programma di cui all'articolo 1, si applicano le disposizioni dell'articolo 2, terzo comma, della legge 22 marzo 1975, n. 57, reso il parere del comitato previsto dal predetto terzo comma obbligatorio ma non vincolante e restando il comitato stesso costituito dal Ministro per la difesa o da un Sottosegretario di Stato suo delegato, che lo presiede, da un magistrato del Consiglio di Stato e da un magistrato della Corte dei conti non impegnati in altri incarichi, dal presidente e dal vicepresidente del Consiglio superiore delle forze armate, sezione Aeronautica, dai direttori generali delle costruzioni, delle armi e degli armamenti aeronautici e spaziali, degli impianti e dei mezzi per l'assistenza al volo, per la difesa aerea e per le telecomunicazioni, dal direttore dell'ufficio centrale allestimenti militari, dal direttore generale della produzione industriale o da un suo delegato, da un ufficiale generale designato dal capo di stato maggiore dell'Aeronautica, da un funzionario del Ministero del tesoro con qualifica non inferiore a dirigente superiore.

Le funzioni di segretario del comitato sono svolte da un ufficiale designato dal Ministero della difesa coadiuvato da due dipendenti dello stesso Ministero.

I membri del comitato sono nominati con decreto del Ministro per la difesa.

Per la produzione, fornitura e montaggio di apparecchiature di particolare natura specificate nel contratto, la ditta aggiudicataria può avvalersi di imprese specializzate mediante la stipulazione di appositi contratti da sottoporre al preventivo visto del Ministro per la difesa.

Art. 4.

E' in facoltà dell'Amministrazione militare di apportare, durante l'esecuzione delle commesse, aggiornamenti e varianti alle prescrizioni tecniche ed ai tempi di esecuzione indicati nei contratti di cui al primo comma del precedente articolo 3, secondo le procedure previste dallo stesso articolo.

Detti aggiornamenti e varianti sono fatti constare:

con verbale sottoscritto dalle parti, nelle forme previste dall'articolo 119 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, qualora non comportino variazioni dell'importo contrattuale;

con atto addizionale, se comportino variazioni dell'importo contrattuale.

Gli eventuali oneri finanziari, derivanti dagli aggiornamenti e dalle varianti di cui al primo comma del presente articolo fanno carico allo stanziamento del capitolo al quale sono imputate le spese del programma.

Art. 5.

Alla copertura dell'onere di lire 35 miliardi derivante dall'attuazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1977 si farà fronte con una corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio anzidetto.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 febbraio 1977

LEONE

ANDREOTTI — LATTANZIO — MORLINO — STAMMATI — DONAT-CATTIN

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

LEGGE 26 febbraio 1977, n. **39**.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, concernente modifica della disciplina dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, concernente modifica della disciplina dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolare dei veicoli a motore e dei natanti, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1,

al primo comma, dopo le parole: « ai terzi non trasportati » sono inserite le seguenti: « o trasportati contro la propria volontà »;

al terzo comma, dopo le parole: « alla lettera *a*) nonché » sono inserite le seguenti: « gli affiliati e »;

dopo il terzo comma è inserito il seguente:

« L'articolo 6, secondo comma, è sostituito dal seguente:

"L'obbligo di assicurazione si considera tuttavia assolto quando l'utente sia in possesso di un certificato internazionale di assicurazione rilasciato da un apposito ente costituito all'estero, che attesti l'esistenza di una assicurazione per la responsabilità civile per i danni causati dal veicolo o dal natante, a condizione che il certificato risulti accettato da un corrispondente ente costituito in Italia, presso il quale l'assicurato e l'assicuratore si intendono domiciliati, che si assuma di provvedere, nei limiti e nelle forme stabilite dalla presente legge o degli eventuali maggiori massimali previsti dalla polizza di assicurazione alla quale si riferisce detto certificato, alla liquidazione dei danni causati nel territorio o nelle acque territoriali della Repubblica, garantendone il pagamento agli aventi diritto e sia, a tale effetto, riconosciuto dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Sono applicabili le disposizioni che regolano l'azione diretta contro l'assicuratore del responsabile civile ai sensi della presente legge" »;

il quarto comma è sostituito dal seguente:

« L'articolo 11 è sostituito dal seguente:

"Ogni impresa deve trasmettere al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per la preventiva approvazione, le tariffe dei premi e le condizioni generali di polizza relative all'assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti per ogni tipo di rischio da essa derivante.

Le tariffe dei premi devono essere formate calcolando distintamente i premi puri ed i caricamenti.

Per il calcolo dei premi puri, l'ammontare dei sinistri avvenuti in ciascuno degli esercizi presi in considerazione deve essere determinato senza tener conto delle spese, di qualsiasi natura, imputabili al servizio di liquidazione dei sinistri stessi.

I caricamenti debbono essere determinati tenendo conto delle spese generali. di gestione. sia agenziali che di direzione, delle spese imputabili al servizio di liquidazione dei sinistri nonché di ogni altro onere relativo all'esercizio dell'assicurazione obbligatoria e di un margine industriale compensativo dell'alea di impresa. L'importo complessivo dei caricamenti non può tuttavia superare il limite massimo né essere inferiore al limite minimo che sono fissati con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, sentita la commissione ministeriale di cui al successivo sesto comma; con lo stesso decreto possono inoltre essere fissati i limiti massimi per singole voci del caricamento.

Le modalità e i criteri per la valutazione dei premi puri e dei caricamenti saranno stabiliti dal regolamento. Nello stesso regolamento saranno indicati i criteri in base ai quali le imprese potranno prevedere variazioni dei premi stabiliti nelle tariffe in caso di aggravamento o diminuzione dei rischi nonché le procedure e le modalità per l'assicurazione dei rischi non contemplati nelle tariffe approvate o che rivestano, per qualsiasi causa, sia soggettiva che oggettiva, carattere di particolarità o di eccezionalità.

Le tariffe e le condizioni generali di polizza, nonché le successive modifiche, sono approvate per un periodo non inferiore ad un anno con provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi (CIP), su proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, che avrà preventivamente sentito una commissione ministeriale formata da un rappresentante della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, da un rappresentante dell'Istituto nazionale delle assicurazioni (INA) quale ente gestore del conto consortile e da cinque esperti nominati dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato. Il parere di detta commissione sostituisce quello della commissione centrale dei prezzi di cui all'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347, e successive modificazioni e integrazioni.

Nel caso che le tariffe e le condizioni di polizza non possano essere approvate per difetto dei prescriti requisiti tecnici, il Comitato interministeriale dei prezzi (CIP), su proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, che avrà sentito la commissione ministeriale di cui al comma precedente, stabilisce altre tariffe e condizioni di polizza che l'impresa di assicurazione è tenuta ad adottare per un periodo non inferiore ad un anno.

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, sentita la commissione ministeriale sopra indicata, può chiedere alle imprese di modificare, entro un termine da esso fissato e comunque non inferiore a trenta giorni, le tariffe e le condizioni di polizza approvate qualora, posteriormente alla loro approvazione, si siano verificate sensibili variazioni dei rischi cui si riferisce l'obbligo di assicurazione previsto dalla legge. Qualora l'impresa interessata non ottemperi alla richiesta, il Comitato interministeriale dei prezzi (CIP), su proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, stabilisce la nuova tariffa e le condizioni di polizza che l'impresa stessa dovrà applicare.

Le tariffe dei premi e le condizioni generali di polizza sono inserite di diritto nei contratti di assicurazione con decorrenza dalla prima scadenza annuale di premio successiva alla data di pubblicazione del relativo provvedimento del C.I.P. nella *Gazzetta Ufficiale* e comunque dal 365° giorno successivo alla pubblicazione stessa.

Le imprese sono tenute ad accettare, secondo le condizioni generali di polizza e le tariffe approvate o stabilite dal Comitato interministeriale dei prezzi, su proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, le proposte per l'assicurazione obbligatoria che siano loro presentate in conformità della presente legge.

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato può, con proprio decreto, sentita l'apposita commissione ministeriale, stabilire che per determinate categorie di veicoli a motore per i quali vi è obbligo di assicurazione, i contratti debbano essere stipulati in base a condizioni e tariffe che prevedano, ad ogni scadenza annuale, la variazione in aumento, o in diminuzione del premio applicato all'atto della stipulazione, in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso di un certo periodo di tempo oppure in base a clausole di « franchigia » che prevedano un contributo dell'assi-

curato al risarcimento del danno, determinando, in questo caso, l'ammontare minimo e massimo di detto contributo.

Il decreto di cui al precedente comma deve essere emanato entro il 31 luglio dell'anno precedente a quello per il quale esso deve valere." »;

il quinto comma è sostituito dal seguente:

« All'articolo 14, è aggiunto il seguente comma:

" L'Istituto nazionale delle assicurazioni è tenuto, entro il 30 novembre di ogni anno, a pubblicare ed a trasmettere al Parlamento una dettagliata relazione in base ai dati desumibili dalla gestione del conto consortile da esso comunicati al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Le modalità della pubblicazione sono stabilite dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato" »;

il settimo comma è sostituito dal seguente:

« L'articolo 21 è sostituito dal seguente:

" Nel caso previsto alla lettera *a*) del primo comma dell'articolo 19, il danno è risarcito soltanto se dal sinistro siano derivate la morte o una inabilità temporanea superiore a 90 giorni, o una inabilità permanente superiore al 20 per cento, con il massimo di lire 15 milioni per ogni persona sinistrata nel limite di lire 25 milioni per ogni sinistro; il risarcimento del danno ha luogo per intero, sempre nei limiti di somma sopra indicati, anche se si verifica una sola delle ultime due ipotesi suddette.

La percentuale di inabilità permanente, la qualifica di vivente a carico e la percentuale di reddito del sinistrato da calcolare a favore di ciascuno dei viventi a carico sono determinate in base alle norme del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, recante il testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Nei casi previsti dalle lettere *b*) e *c*) del primo comma dell'articolo 19, il danno è risarcito nei limiti dei massimali indicati nella tabella *A* allegata alla presente legge per i veicoli o i natanti della categoria cui appartiene il mezzo che ha causato il danno " ».

All'articolo 2,

l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« La predetta attestazione deve essere consegnata dal contraente nel caso che lo stesso stipuli altro contratto per il medesimo veicolo al quale si riferisce l'attestato stesso »;

dopo l'ultimo comma è aggiunto il seguente:

« Il mancato rilascio da parte dell'impresa della predetta attestazione importa la irrogazione di una sanzione pecuniaria nella misura di lire 50 mila per ogni attestazione non rilasciata. Per l'applicazione della sanzione pecuniaria si osservano le disposizioni della legge 24 dicembre 1975, n. 706. La competenza per la irrogazione delle sanzioni è degli uffici provinciali per la industria, il commercio e l'artigianato che ne versano l'importo all'Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del " Fondo di garanzia per le vittime della strada " ».

All'articolo 3,

al primo comma, le parole: « copia del modulo di denuncia » sono sostituite dalle altre: « denuncia secondo il modulo »;

alla fine del primo comma è aggiunto il seguente periodo: « La somma offerta deve essere congrua rispetto all'entità del danno »;

dopo il primo comma è inserito il seguente:

« L'obbligo di comunicare al danneggiato, entro sessanta giorni dalla richiesta di quest'ultimo, la misura della somma offerta per il risarcimento del danno, ovvero di indicare i motivi per cui non si ritiene di fare offerta, sussiste anche per i sinistri che abbiano causato lesioni personali, non aventi carattere permanente, guarite entro quaranta giorni da quello del sinistro. La richiesta di risarcimento deve essere presentata dal danneggiato con le modalità indicate al precedente comma; essa deve contenere ogni indicazione utile per la valutazione del danno ed essere accompagnata dagli elementi probatori del danno stesso, nonchè da certificazione comprovante l'avvenuta guarigione »;

al secondo comma le parole: « al precedente comma » sono sostituite dalle altre: « al primo comma »; le parole: « da entrambi i conducenti » sono sostituite dalle altre: « dai conducenti »;

al settimo comma, dopo le parole: « L'inosservanza » sono inserite le altre: « da parte dell'assicuratore »; le parole: « in misura pari alla somma offerta dall'impresa e in ogni caso in misura non inferiore a lire centomila » sono sostituite dalle altre: « nella misura di lire centomila, o, se è stata fatta offerta superiore, in misura pari alla somma offerta »;

dopo il settimo comma è inserito il seguente:

« In caso di sentenza a favore del danneggiato il giudice, quando vi sia una notevole sproporzione fra la somma liquidata e quella offerta dall'impresa di assicurazione e accerti che la sproporzione è dovuta a dolo o colpa grave dell'impresa stessa, d'ufficio condanna l'impresa a pagare all'Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del " Fondo di garanzia per le vittime della strada ", una somma non superiore alla differenza fra l'offerta e il liquidato al netto di rivalutazione e interessi. Copia della sentenza è comunicata dalla cancelleria del giudice che l'ha pronunciata all'Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del " Fondo di garanzia per le vittime della strada " ».

L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

« Nel caso di danno alle persone, quando agli effetti del risarcimento si debba considerare l'incidenza dell'inabilità temporanea o dell'invalidità permanente su un reddito di lavoro comunque qualificabile, tale reddito si determina per il lavoro dipendente sulla base del reddito di lavoro maggiorato dei redditi esenti e delle detrazioni di legge, e per il lavoro autonomo sulla base del reddito netto risultante più elevato tra quelli dichiarati dal danneggiato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche degli ultimi tre anni ovvero, nei casi previsti dalla legge, dall'apposita certificazione rilasciata dal datore di lavoro, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

E' in ogni caso ammessa la prova contraria, ma quando dalla stessa risulti che il reddito sia notevolmente sproporzionato rispetto a quello risultante dagli atti indicati nel comma precedente, il giudice ne fa segnalazione al competente ufficio delle imposte dirette.

In tutti gli altri casi, il reddito che occorre considerare ai fini del risarcimento non può comunque essere inferiore a tre volte l'ammontare annuo della pensione sociale.

Le spese sostenute dagli ospedali o case di cura convenzionate con enti regionali per le prestazioni di cure mediche, per la somministrazione di medicinali e per il ricovero debbono essere rimborsate direttamente alle regioni, le quali possono stipulare con gli assicuratori e le imprese designate apposite convenzioni per la determinazione delle somme da rimborsare e delle modalità del rimborso.

I criteri di cui al primo e al terzo comma sono applicati per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti dopo l'entrata in vigore del presente decreto ».

All'articolo 5, primo comma, sono aggiunte, in fine, le parole: « da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ».

Dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

« Art. 5-*bis*. — Le sentenze che pronunciano condanna a favore del danneggiato per il pagamento delle indennità spettanti a norma della presente legge e della legge 24 dicembre 1969, n. 990, sono provvisoriamente esecutive ».

All'articolo 6, il secondo comma è sostituito con il seguente:

« Dal rendiconto debbono risultare tutti i costi e i ricavi imputabili alla gestione dell'assicurazione di cui al primo comma, con relativo stato patrimoniale, nonché un prospetto analitico delle attività destinate a copertura delle riserve tecniche ».

All'articolo 7,

al primo comma, i punti 1), 4), 5), 9) e 10), sono sostituiti dai seguenti:

« 1) depositi in numerario presso la Banca d'Italia, la Cassa depositi e prestiti, le casse di risparmio postale e gli istituti e le aziende di credito di cui all'articolo 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni ed integrazioni »;

« 4) titoli emessi dagli istituti autorizzati ai sensi dell'articolo 41 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni »;

« 5) titoli emessi dagli istituti autorizzati ad esercitare il credito fondiario sul territorio della Repubblica a favore degli enti e società indicati nell'articolo 68, lettera *b*), della legge 12 ottobre 1971, n. 865, per l'accensione di mutui che fruiscano dei contributi e della garanzia sussidiaria dello Stato, in base alla stessa norma »;

« 9) titoli azionari ed obbligazioni dell'IRI, dell'ENEL, dell'EFIM, dell'EGAM e di società da questi controllate, nonché di società per azioni, escluse le società di assicurazione e le società controllate e consociate, quotate in borsa da almeno cinque anni »;

« 10) beni immobili, o quote di essi, situati nel territorio della Repubblica, liberi da ipoteche ».

All'articolo 10, il primo comma è sostituito dal seguente:

« Per l'assolvimento dei compiti previsti nel precedente articolo 9, il commissario liquidatore provvede a riassumere il personale già dipendente dall'impresa posta in liquidazione. Un apposito comitato composto da rappresentanti del Governo e della organizzazione sindacale della categoria interessata esaminerà la posizione del personale dirigente ».

All'articolo 12, primo comma, le parole: « e che siano state poste in liquidazione coatta amministrativa » sono sostituite dalle altre: « e che, alla data di pubblicazione del presente decreto, si trovino in stato di liquidazione coatta amministrativa o che vi vengano poste successivamente ».

All'articolo 14, il terzo comma è soppresso;

all'ultimo comma, la cifra « 1976 » è sostituita dalla seguente: « 1977 ».

Dopo l'articolo 14, sono inseriti i seguenti:

« Art. 14-*bis*. — Le tariffe e le condizioni generali di polizza approvate o stabilite con decreto ministeriale 30 dicembre 1976 continuano ad applicarsi per l'anno 1977 e sono inserite di diritto nei contratti di assicurazione con decorrenza dalla prima scadenza di premio successiva alla data di pubblicazione del decreto stesso, e comunque dal 365° giorno successivo a tale pubblicazione ».

« Art. 14-*ter*. — A decorrere dalle tariffe dei premi applicabili dal 1° gennaio 1979, il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato può fissare l'importo complessivo massimo dei caricamenti in misura non superiore al 32 per cento del premio di tariffa.

Per le imprese di assicurazione che abbiano stipulato le convenzioni previste dal secondo comma dell'articolo 11 del presente decreto, il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, nei primi tre anni dalla stipulazione di dette convenzioni, determina il limite massimo dei caricamenti eventualmente anche in misura superiore a quella prevista dal comma precedente e comunque non superiore ad un ulteriore 3 per cento, tenendo conto degli oneri che le imprese hanno assunto con le convenzioni stesse ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 febbraio 1977

LEONE

ANDREOTTI — DONAT-CATTIN
— BONIFACIO — PANDOLFI
— STAMMATI — ANSELMI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 dicembre 1976.

Revoca dalla carica di un agente di cambio presso la borsa valori di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1961, registrato alla Corte dei conti, addì 4 gennaio 1962, registro n. 1 Tesoro, foglio n. 60, con il quale il dott. Luigi Cerutti fu nominato, tra gli altri, agente di cambio presso la borsa valori di Torino;

Vista la comunicazione in data 5 ottobre 1976 della Commissione nazionale per le società e la borsa da cui risulta che l'agente di cambio Luigi Cerutti è stato dichiarato insolvente dal locale comitato direttivo degli agenti di cambio;

Visto il provvedimento di esclusione dalla borsa valori di Torino adottato il 7 ottobre 1976 dalla deputazione di borsa nei confronti del dott. Cerutti, a norma dell'art. 9, n. 2, della legge 20 marzo 1913, n. 272;

Vista la sentenza n. 209/76 del 16 ottobre 1976, con la quale il tribunale civile e penale di Torino ha dichiarato il fallimento dell'agente di cambio in questione;

Vista la deliberazione del 7 ottobre 1976, con la quale il consiglio dell'ordine degli agenti di cambio di Torino ha proposto, a norma dell'art. 22 della legge 29 maggio 1967, n. 402, la cancellazione dal ruolo del dott. Cerutti;

Visti l'art. 9, n. 2, e l'art. 57 della legge 20 marzo 1913, n. 272 e l'art. 16, secondo comma, del regio decreto giugno 1932, n. 815;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

L'agente di cambio presso la borsa valori di Torino dott. Luigi Cerutti è revocato dalla carica a decorrere dal 2 novembre 1976.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 24 dicembre 1976

LEONE

STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 febbraio 1977
Registro n. 3 Tesoro, foglio n. 395

(1845)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 dicembre 1976.

Revoca della nomina ad agente di cambio presso la borsa valori di Venezia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 28 agosto 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 22 settembre 1976, registro n. 26 Tesoro, foglio n. 216, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 276 del 15 ottobre 1976, con il quale il dott. Roberto Rampini venne nominato, tra gli altri, agente di cambio presso la borsa valori di Venezia;

Vista la dichiarazione in data 22 novembre 1976 con la quale il dott. Roberto Rampini ha rinunciato alla nomina ad agente di cambio presso la borsa valore di Venezia;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

E' revocata la nomina ad agente di cambio presso la borsa valori di Venezia del dott. Roberto Rampini che ha dichiarato di rinunciare alla nomina stessa.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 24 dicembre 1976

LEONE

STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 febbraio 1977
Registro n. 3 Tesoro, foglio n. 398

(1847)

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1976.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Si.Mo. - Siderurgica Monfalcone, in Monfalcone.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la S.p.a. Si.Mo. - Siderurgica Monfalcone, con sede in Monfalcone (Gorizia), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Trieste;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a Si.Mo. - Siderurgica Monfalcone, con sede in Monfalcone (Gorizia).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° dicembre 1975 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 dicembre 1976

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(1898)

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1976.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Trafilerie Carlo Gnutti, con sede legale e stabilimento in Chiari.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la S.p.a. Trafilerie Carlo Gnutti, con sede legale e stabilimento in Chiari (Brescia), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Trafilerie Carlo Gnutti, con sede legale e stabilimento in Chiari (Brescia).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° dicembre 1976 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 dicembre 1976

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(1899)

DECRETO MINISTERIALE 21 dicembre 1976.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta O.F.R. - Officine fratelli Riello S.p.a., in Legnago.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 7 aprile 1975 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta O.F.R. - Officine fratelli Riello S.p.a., con sede in Legnago (Verona), con effetto dal 7 gennaio 1975;

Visti i decreti ministeriali 18 novembre 1975-7 febbraio 1976 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Venezia;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta O.F.R. - Officine fratelli Riello S.p.a., con sede in Legnago (Verona), è prolungata a diciotto mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 dicembre 1976

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(1902)

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1977.

Attribuzione al direttore centrale controllo delle concessioni dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici delle competenze per il rilascio di talune concessioni telefoniche ad uso privato nonchè degli atti di consenso e di autorizzazione di cui all'art. 184 del codice postale e delle telecomunicazioni.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, relativo alla costituzione dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del detto testo unico, a norma del quale è in facoltà del Ministro designare, con proprio decreto, gli organi cui attribuire la competenza in materia di concessioni ad uso privato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sulla disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;

Considerata l'opportunità di demandare, ai sensi del citato art. 213, al dirigente generale preposto alla direzione centrale controllo delle concessioni dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici la competenza al rilascio delle concessioni telefoniche ad uso privato;

Considerato, altresì, che si appalesa parimenti opportuno attribuire allo stesso dirigente generale l'emanazione degli atti di consenso ed autorizzatori di cui all'art. 184 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 156/1973;

Visto, infine, il parere favorevole espresso dall'onorevole consiglio di amministrazione nell'adunanza numero 1393 del 18 novembre 1976;

Decreta:

Articolo unico

La competenza per il rilascio delle concessioni telefoniche ad uso privato aventi per oggetto l'impianto e l'esercizio di linee telefoniche a bassa frequenza (BF), a frequenze vettrici (FV) e ad onde convogliate (OC), ovverosia su filo, nonchè la competenza per il rilascio degli atti di consenso ed autorizzatori di cui all'art. 184 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, sono demandate al dirigente generale preposto alla direzione centrale controllo delle concessioni dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 gennaio 1977

Il Ministro: COLOMBO

(1960)

DECRETO MINISTERIALE 11 febbraio 1977.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dal Cotonificio Cederna S.p.a., in Milano, stabilimenti di Monza ed Agrate Brianza.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 15 giugno 1976 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Cotonificio Cederna, con sede in Milano, stabilimenti di Monza ed Agrate Brianza (Milano), con effetto dal 14 luglio 1975;

Visto il decreto ministeriale 15 settembre 1976 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cotonificio Cederna, con sede in Milano, stabilimenti di Monza ed Agrate Brianza (Milano), è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 febbraio 1977

Il Ministro: ANSELMI

(1901)

DECRETO MINISTERIALE 11 febbraio 1977.

Proroga per il decimo trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati da aziende industriali del settore della pastificazione operanti nella regione Campania.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente: « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto il decreto interministeriale 15 febbraio 1974, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore della pastificazione operanti nella regione Campania, con effetto dal 1° gennaio 1973;

Visti i decreti ministeriali 27 giugno 1974, 9 aprile 1975, 21 novembre 1975, 30 aprile 1976, 3 maggio 1976, 23 luglio 1976, 11 settembre 1976, 11 novembre 1976 e 7 gennaio 1977 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle aziende industriali del settore della pastificazione operanti nella regione Campania;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Napoli, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che, al termine del precedente, si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui al citato decreto interministeriale 15 febbraio 1974, è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore della pastificazione operanti nella regione Campania, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Roma, addì 11 febbraio 1977

Il Ministro: ANSELMI

(1900)

DECRETO MINISTERIALE 24 febbraio 1977.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a tre mesi per investimenti liberi interamente sottoscritti dalla Banca d'Italia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 1 del decreto ministeriale 13 gennaio 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 15 gennaio 1977, con il quale viene autorizzata l'emissione di buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio 1977;

Visto l'art. 8 del citato decreto, che dà facoltà al Ministro per il tesoro di disporre, con proprio decreto, emissioni di buoni ordinari del Tesoro da collocare esclusivamente presso la Banca d'Italia;

Decreta:

Per il mese di febbraio 1977 è disposta l'emissione di buoni ordinari del Tesoro a tre mesi al portatore, per un importo di lire 1.000 miliardi che verranno interamente sottoscritti dalla Banca d'Italia ai fini della successiva cessione agli operatori che ne facciano richiesta.

Per detti buoni il prezzo di emissione è stabilito in L. 96,15 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'anno finanziario 1977.

L'emissione sarà effettuata il giorno 28 febbraio 1977.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 febbraio 1977

Il Ministro: STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 febbraio 1977
Registro n. 6 Tesoro, foglio n. 35

(2107)

DECRETO MINISTERIALE 24 febbraio 1977.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a sei mesi per investimenti liberi interamente sottoscritti dalla Banca d'Italia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 1 del decreto ministeriale 13 gennaio 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 15 gennaio 1977, con il quale viene autorizzata l'emissione di buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio 1977;

Visto l'art. 8 del citato decreto, che dà facoltà al Ministro per il tesoro di disporre, con proprio decreto, emissioni di buoni ordinari del Tesoro da collocare esclusivamente presso la Banca d'Italia;

Decreta:

Per il mese di febbraio 1977 è disposta l'emissione di buoni ordinari del Tesoro a sei mesi al portatore, per un importo di lire 3.000 miliardi che verranno interamente sottoscritti dalla Banca d'Italia ai fini della successiva cessione agli operatori che ne facciano richiesta.

Per detti buoni il prezzo di emissione è stabilito in L. 92,50 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'anno finanziario 1977.

L'emissione sarà effettuata il giorno 28 febbraio 1977.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 febbraio 1977

Il Ministro: STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 febbraio 1977
Registro n. 6 Tesoro, foglio n. 34

(2108)

DECRETO MINISTERIALE 24 febbraio 1977.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a dodici mesi per investimenti liberi interamente sottoscritti dalla Banca d'Italia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 1 del decreto ministeriale 13 gennaio 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 15 gennaio 1977, con il quale viene autorizzata l'emissione di buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio 1977;

Visto l'art. 8 del citato decreto, che dà facoltà al Ministro per il tesoro di disporre, con proprio decreto, emissioni di buoni ordinari del Tesoro da collocare esclusivamente presso la Banca d'Italia;

Decreta:

Per il mese di febbraio 1977 è disposta l'emissione di buoni ordinari del Tesoro a dodici mesi al portatore, per un importo di lire 1.000 miliardi che verranno interamente sottoscritti dalla Banca d'Italia ai fini della successiva cessione agli operatori che ne facciano richiesta.

Per detti buoni il prezzo di emissione è stabilito in L. 85,70 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'anno finanziario 1978.

L'emissione sarà effettuata il giorno 28 febbraio 1977.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 febbraio 1977

Il Ministro: STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 febbraio 1977
Registro n. 6 Tesoro, foglio n. 36

(2109)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Guidonia Montecelio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 8 febbraio 1977, il comune di Guidonia Montecelio (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 550.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1244/M)

Autorizzazione al comune di Colleferro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 10 febbraio 1977, il comune di Colleferro (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 36.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1256/M)

Autorizzazione al comune di Casalnuovo di Napoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 10 febbraio 1977, il comune di Casalnuovo di Napoli (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 169.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1257/M)

Autorizzazione al comune di Sabaudia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 10 febbraio 1977, il comune di Sabaudia (Latina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 107.900 000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1259/M)

Autorizzazione al comune di Reitano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 7 febbraio 1977, il comune di Reitano (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 22.577.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1245/M)

Autorizzazione al comune di Forte dei Marmi ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 8 febbraio 1977, il comune di Forte dei Marmi (Lucca) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 76.688.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1246/M)

Autorizzazione al comune di Montefiascone ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 10 febbraio 1977, il comune di Montefiascone (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 58.562.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1258/M)

Autorizzazione al comune di Cittanova ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 10 febbraio 1977, il comune di Cittanova (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 101.009.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1260/M)

Autorizzazione al comune di Imperia ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 10 febbraio 1977, il comune di Imperia viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 284.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1261/M)

Autorizzazione al comune di Orte ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 9 febbraio 1977, il comune di Orte (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 24.980.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1283/M)

Autorizzazione al comune di Andali ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 2 febbraio 1977, il comune di Andali (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 57.257.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1241/M)

Autorizzazione al comune di Pallagorio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 2 febbraio 1977, il comune di Pallagorio (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 65.427.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1242/M)

Autorizzazione al comune di Arena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 2 febbraio 1977, il comune di Arena (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 53.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1243/M)

Autorizzazione al comune di Naro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 9 febbraio 1977, il comune di Naro (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 375.450.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1247/M)

Autorizzazione al comune di San Teodoro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 9 febbraio 1977, il comune di San Teodoro (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1248/M)

Autorizzazione al comune di Campobello di Licata ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 9 febbraio 1977, il comune di Campobello di Licata (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 512.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1249/M)

Autorizzazione al comune di Cianciana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 9 febbraio 1977, il comune di Cianciana (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 300.340.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1250/M)

Autorizzazione al comune di Lucca Sicula ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 9 febbraio 1977, il comune di Lucca Sicula (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 127.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1251/M)

Autorizzazione al comune di Montallegro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 9 febbraio 1977, il comune di Montallegro (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 167.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1252/M)

Autorizzazione al comune di Mineo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 9 febbraio 1977, il comune di Mineo (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 299.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1253/M)

Autorizzazione al comune di Scordia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 9 febbraio 1977, il comune di Scordia (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L 183.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1254/M)

Autorizzazione al comune di Raddusa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 9 febbraio 1977, il comune di Raddusa (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 145.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1255/M)

Autorizzazione al comune di Soveria Simeri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 8 febbraio 1977, il comune di Soveria Simeri (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 87.756.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1262/M)

Autorizzazione al comune di Spilinga ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 8 febbraio 1977, il comune di Spilinga (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 71.096.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1263/M)

Autorizzazione al comune di Conflenti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 8 febbraio 1977, il comune di Conflenti (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 63.346.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1264/M)

Autorizzazione al comune di Briatico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 8 febbraio 1977, il comune di Briatico (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 171.957.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1265/M)

Autorizzazione al comune di Botricello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 8 febbraio 1977, il comune di Botricello (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 100.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1266/M)

Autorizzazione al comune di Sambuca di Sicilia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 15 gennaio 1977, il comune di Sambuca di Sicilia (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 165.478.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1267/M)

Autorizzazione al comune di Montevago ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 15 gennaio 1977, il comune di Montevago (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 113.125.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1268/M)

Autorizzazione al comune di Moricone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 28 gennaio 1977, il comune di Moricone (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 39.927.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1269/M)

Autorizzazione al comune di Lariano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 28 gennaio 1977, il comune di Lariano (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 157.134.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1270/M)

Autorizzazione al comune di Maiolati Spontini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 8 febbraio 1977, il comune di Maiolati Spontini (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 42.429.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1271/M)

Autorizzazione al comune di Campo Calabro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 8 febbraio 1977, il comune di Campo Calabro (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 120.032.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1272/M)

Autorizzazione al comune di Zungri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 8 febbraio 1977, il comune di Zungri (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 80.059.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1273/M)

Autorizzazione al comune di Taverna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 8 febbraio 1977, il comune di Taverna (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 156.940.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1274/M)

Autorizzazione al comune di Sorianello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 8 febbraio 1977, il comune di Sorianello (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 63.937.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1275/M)

Autorizzazione al comune di San Mango Piemonte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 28 gennaio 1977, il comune di San Mango Piemonte (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.118.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1276/M)

Autorizzazione al comune di San Gregorio da Sassola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 9 febbraio 1977, il comune di San Gregorio da Sassola (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 53.962.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1277/M)

Autorizzazione al comune di Rignano Flaminio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 9 febbraio 1977, il comune di Rignano Flaminio (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 152.467.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1278/M)

Autorizzazione al comune di Nerola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 9 febbraio 1977, il comune di Nerola (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.275.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1279/M)

Autorizzazione al comune di Cave ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 28 gennaio 1977, il comune di Cave (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 154.432.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1280/M)

Autorizzazione al comune di Montelibretti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 28 gennaio 1977, il comune di Montelibretti (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 75.569.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1281/M)

Autorizzazione al comune di Montorio Romano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 28 gennaio 1977, il comune di Montorio Romano (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.459.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1282/M)

Autorizzazione al comune di Acerno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 28 gennaio 1977, il comune di Acerno (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 69.622.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1284/M)

Autorizzazione al comune di Laureana Cilento ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 28 gennaio 1977, il comune di Laureana Cilento (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.616.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1285/M)

Autorizzazione al comune di San Valentino Torio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 28 gennaio 1977, il comune di San Valentino Torio (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 157.895.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1286/M)

Autorizzazione al comune di San Mauro la Bruca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 28 gennaio 1977, il comune di San Mauro la Bruca (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.853.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1287/M)

Autorizzazione al comune di Serramezzana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 28 gennaio 1977, il comune di Serramezzana (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.527.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1288/M)

Autorizzazione al comune di Corbara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 28 gennaio 1977, il comune di Corbara (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 48.446.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1289/M)

Autorizzazione al comune di Torchiara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 28 gennaio 1977, il comune di Torchiara (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.654.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1290/M)

Autorizzazione al comune di Salvitelle ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 28 gennaio 1977, il comune di Salvitelle (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.685.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1291/M)

Autorizzazione al comune di Giffoni Sei Casali ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 8 febbraio 1977, il comune di Giffoni Sei Casali (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 59.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1292/M)

Autorizzazione al comune di Lustra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 28 gennaio 1977, il comune di Lustra (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.661.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1293/M)

Autorizzazione al comune di Ponzano Romano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 9 febbraio 1977, il comune di Ponzano Romano (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.693.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1294/M)

Autorizzazione al comune di Fontegreca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 10 gennaio 1977, il comune di Fontegreca (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.501.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1934/M)

Autorizzazione al comune di Silea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 9 febbraio 1977, il comune di Silea (Treviso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1295/M)

Autorizzazione al comune di Usellus ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 9 febbraio 1977, il comune di Usellus (Oristano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.850.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1296/M)

MINISTERO DEL TESORO

Seconda estrazione per l'ammortamento del prestito per l'edilizia scolastica redimibile 9 % - 1975-1990

Si rende noto che il giorno 24 marzo 1977, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avranno luogo, ai fini dell'ammortamento, le operazioni di ricognizione e imbussolamento delle trentadue serie del prestito per l'edilizia scolastica redimibile 9% - 1975-1990, emesso in base alle leggi 28 luglio 1967, n. 641 e 17 agosto 1974, n. 413 ed al decreto ministeriale 23 giugno 1975.

Il successivo giorno 25, nella medesima sala e alla stessa ora, sarà provveduto alla seconda estrazione di due serie.

I titoli appartenenti alle serie sorteggiate saranno rimborsati a partire dal 1° luglio 1977.

I numeri delle serie estratte saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(1864)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 37

Corso dei cambi del 23 febbraio 1977 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	882,90	882,90	882,80	882,90	882,90	882,80	882,75	882,90	882,90	882,90
Dollaro canadese	854,60	854,60	854,80	854,60	854,70	854,60	854,45	854,60	854,60	854,60
Franco svizzero	348,80	348,80	348,80	348,80	348,75	348,80	348,68	348,80	348,80	348,80
Corona danese	149,54	149,54	149,50	149,54	149,50	149,55	149,53	149,54	149,54	149,55
Corona norvegese	167,16	167,16	167,20	167,16	167,15	167,15	167,17	167,16	167,16	167,15
Corona svedese	208,69	208,69	208,65	208,69	208,60	208,65	208,75	208,69	208,69	208,70
Fiorino olandese	352,57	352,57	352,70	352,57	352,55	352,55	352,55	352,57	352,57	352,60
Franco belga	23,98	23,98	23,9850	23,98	23,98	23,98	23,985	23,98	23,98	24 —
Franco francese	177,06	177,06	176,90	177,06	177 —	177,05	177,03	177,06	177,06	177,06
Lira sterlina	1509 —	1509 —	1509,50	1509 —	1508,75	1508,95	1508,70	1509 —	1509 —	1509 —
Marco germanico	368,34	368,34	368,40	368,34	368,20	368,30	368,25	368,34	368,34	368,35
Scellino austriaco	51,856	51,856	51,85	51,856	51,83	51,85	51,85	51,856	51,856	51,85
Escudo portoghese	26,90	26,90	26,90	26,90	26,83	26,95	26,90	26,90	26,90	26,90
Peseta spagnola	12,785	12,785	12,76	12,785	12,77	12,78	12,78	12,785	12,785	12,78
Yen giapponese	3,12	3,12	3,1125	3,12	3,115	3,12	3,115	3,12	3,12	3,12

Media dei titoli del 23 febbraio 1977

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	85,450
Redimibile 3,50 % 1934	98,825
» 3,50 % (Ricostruzione)	87,200
» 5 % (Ricostruzione)	98 —
» 5 % (Riforma fondiaria)	97,225
» 5 % (Città di Trieste)	90,375
» 5 % (Beni esteri)	89,925
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	77,050
» 5,50 % » » 1968-83	75,225
» 5,50 % » » 1969-84	74,550
» 6 % » » 1970-85	76,950
» 6 % » » 1971-86	76,400
» 6 % » » 1972-87	75,375
» 9 % » » 1975-90	82,700
Redimibile 9 % (Edilizia scolastica) 1976-91	82,325
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1978)	90,850
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	86,475
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	81,100
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	77,050
» poliennali 7 % 1978	92,675
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	89,875
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	88,250
» » 9 % 1980	87 —

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 23 febbraio 1977

Valuta	Cambio
Dollaro USA	882,825
Dollaro canadese	854,525
Franco svizzero	348,74
Corona danese	149,535
Corona norvegese	167,165
Corona svedese	208,72
Fiorino olandese	352,56
Franco belga	23,982
Franco francese	177,045
Lira sterlina	1508,85
Marco germanico	368,295
Scellino austriaco	51,853
Escudo portoghese	26,90
Peseta spagnola	12,782
Yen giapponese	3,117

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi, per esami e titoli, riservati ai docenti di educazione fisica, per il passaggio alla terza classe di stipendio, anticipato per merito distinto, per posti disponibili al 1° ottobre 1972, 1973 e 1974.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduta la legge 13 marzo 1958, n. 165;
Veduta la legge 16 luglio 1960, n. 727;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1960, n. 1743;
Veduta la legge 28 luglio 1961, n. 831;
Veduta la legge 19 ottobre 1965, n. 1204;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;
Veduto il proprio decreto 12 giugno 1971;
Veduto il proprio decreto 20 settembre 1972;

Decreta:

Art. 1.

Concorsi per merito distinto

Sono indetti i concorsi, per esami e titoli, riservati ai professori appartenenti al ruolo organico dei docenti di educazione fisica, per il passaggio alla terza classe di stipendio, anticipato per merito distinto, per il numero dei posti disponibili, per ciascuno degli anni di cui al sottoriportato prospetto:

Anni ai quali si riferiscono i concorsi	Numero dei posti messi a concorso
1972	57
1973	76
1974	53

Art. 2.

Requisiti d'ammissione

Possono partecipare ai concorsi di cui all'art. 1, i docenti che, alla data del 1° ottobre di ciascuno degli anni cui si riferiscono i concorsi stessi, siano in possesso di tutti i requisiti prescritti dall'art. 4 della legge 13 marzo 1958, n. 165 e precisamente:

a) si trovino a non più di tre anni di distanza del compimento dell'anzianità richiesta per il passaggio alla terza classe di stipendio. Ai fini del compimento dell'anzianità predetta, il servizio militare prestato in reparti combattenti, anteriormente alla nomina in ruolo, è computato, ai sensi del secondo comma dell'art. 4 della legge 13 marzo 1958, n. 165, come servizio civile di ruolo, tenendo presente che lo stesso servizio qualora, per la sua durata nell'anno solare, abbia determinato la concessione della campagna di guerra (esplicitamente riportata nella copia dello stato di servizio militare o foglio matricolare) verrà computato anno intero ai sensi dell'art. 6 della legge 16 luglio 1960, n. 727. Agli stessi fini saranno, inoltre, computati i periodi di servizio riconosciuti utili agli effetti della progressione in carriera, ai sensi dell'art. 3 della legge 26 luglio 1970, n. 576 e dell'art. 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336, con provvedimento formale regolarmente ammesso a registrazione;

b) abbiano prestato almeno quattro anni di effettivo servizio decorrenti dalla data della nomina in ruolo. A tal fine i periodi di retrodatazione della nomina non sono computabili;

c) abbiano riportato, in ciascuno dei tre anni scolastici precedenti il 1° ottobre cui è riferito il concorso di partecipazione, una qualifica non inferiore a «valente».

Agli effetti della determinazione dell'anzianità richiesta per l'ammissione ai concorsi, non si computano gli anni di servizio nei quali sia riportata la qualifica di «insufficiente» nè i periodi trascorsi in posizione di stato che interrompa il decorso dell'anzianità di servizio.

Non possono partecipare ai concorsi coloro che:

a) conseguano, a qualsiasi titolo, il diritto all'attribuzione della terza classe di stipendio a far tempo dal 1° ottobre dell'anno cui è riferito il concorso di partecipazione;

b) abbiano preso parte ad analoghi precedenti concorsi e non abbiano conseguito la votazione minima prescritta per la inclusione nella graduatoria di merito.

Art. 3.

Termine per la presentazione delle domande
Prova e diario degli esami - Commissione

Le domande di partecipazione ai concorsi, redatte secondo le modalità stabilite dal successivo art. 4, debbono pervenire, corredate della documentazione, dei titoli di servizio e di cultura (ivi comprese le pubblicazioni) al Ministero della pubblica istruzione - Ispettorato per l'educazione fisica e sportiva, entro sessanta giorni a partire da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato dal precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale.

Non sono ammessi ai concorsi coloro che abbiano fatto pervenire la domanda oltre il termine di scadenza sopra fissato o che risultino sprovvisti di uno dei requisiti prescritti per la partecipazione ai concorsi stessi.

L'esclusione è disposta dal Ministero con decreto motivato.

I candidati ai concorsi si intendono ammessi qualora non abbiano ricevuto contraria comunicazione entro il quindicesimo giorno che precede la data stabilita per lo svolgimento della prova scritta, e dovranno intervenire alla prova medesima senza attendere alcun preavviso da parte del Ministero.

L'esclusione dal concorso può essere disposta, per difetto dei requisiti prescritti, anche durante o dopo l'espletamento delle prove d'esame.

Il diario delle prove scritte che si svolgeranno in Roma sarà stabilito dal Ministero della pubblica istruzione e comunicato mediante avviso nella parte II del Bollettino ufficiale del Ministero stesso.

Perde il diritto alla prova d'esame il candidato che, anche se impedito da motivi di forza maggiore, figurerà assente nel giorno e nell'ora che saranno stabiliti.

I candidati dovranno esibire un documento di riconoscimento valido ed essere muniti dell'occorrente per scrivere, fatta eccezione della carta che sarà fornita dal Ministero.

L'esame consta di una prova scritta e di una lezione.

La prova scritta consiste nella trattazione di un argomento concernente la teoria dell'educazione fisica ed i suoi fondamenti biologici o di un argomento di pedagogia applicata all'educazione fisica e sportiva.

La lezione verte su argomenti compresi nei programmi di insegnamento dell'educazione fisica per istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica. Il candidato è tenuto ad illustrare gli elementi tecnici prescelti ed i criteri metodologici ai quali si è ispirato.

La durata della lezione, in relazione alle esigenze del concorso, è stabilita dalla commissione giudicatrice del concorso nella sua prima adunanza.

L'argomento della lezione è sorteggiato 24 ore prima dello svolgimento di essa.

Sono ammessi a svolgere la lezione i concorrenti che nella prova scritta abbiano riportato una votazione non inferiore a 7/10 dei voti assegnati dalla commissione alla prova stessa.

Ai candidati ammessi alla lezione è data comunicazione del voto ottenuto nella prima prova da essi sostenuta.

Del giorno fissato per la lezione è data comunicazione ai concorrenti almeno venti giorni prima di quello in cui debbono sostenerla.

Decade dal diritto di svolgere la lezione il candidato che sia assente nel giorno a lui assegnato salvo che non ne sia stato impedito da gravi motivi, che dovranno essere immediatamente comunicati, nel qual caso la commissione, qualora non abbia esaurito i turni riservati alla prova di lezione, può ammetterlo a sostenere la prova in un turno successivo.

Al termine di ogni seduta, la commissione compila l'elenco dei concorrenti che hanno svolto la lezione, con l'indicazione del voto riportato da ciascuno. L'elenco, firmato dal presidente e dal segretario, è pubblicato all'albo della sede della commissione.

Per quanto concerne la nomina e le funzioni delle commissioni giudicatrici o delle commissioni di vigilanza, la scelta dei temi e lo svolgimento delle prove d'esame, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 12 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1960, n. 1743, nonchè le disposizioni dei regolamenti in vigore in tema di concorsi a cattedre di istituti di istruzione secondaria.

Art. 4.

Domanda di partecipazione - Documentazione dei titoli di servizio e di cultura - Modalità

La domanda di ammissione al concorso, diretta al Ministero della pubblica istruzione - Ispettorato per l'educazione fisica e sportiva - Roma, dovrà essere redatta su carta legale, in conformità dell'unito modello, allegato *A*, che fa parte integrante del presente decreto, e dovrà riguardare un solo concorso; per la partecipazione a più concorsi occorrono domande separate.

Una sola delle domande dovrà essere corredata della documentazione originale, dei titoli valutabili e delle pubblicazioni; le altre domande di partecipazione dovranno essere corredate dalle copie fotostatiche o dattiloscritte, controfirmate dall'interessato che ne assume la responsabilità della loro conformità all'originale, con esplicito riferimento alla domanda alla quale è stata allegata la prescritta documentazione originale.

Alla domanda di ammissione dovranno essere allegati:

a) copia dello stato di servizio da rilasciarsi, con l'osservanza delle vigenti norme sul bollo, dal competente provveditore agli studi, aggiornata, dei provvedimenti emessi ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 766, alla data del rilascio e con l'indicazione delle qualifiche attribuite all'interessato, sino all'anno scolastico 1973-1974 compreso, nonchè delle eventuali sanzioni disciplinari comminate per infrazioni commesse dopo il 31 gennaio 1966;

b) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare rilasciati dalla competente autorità militare con l'indicazione delle campagne di guerra eventualmente riconosciute. Tale documento dovrà essere prodotto solo dai candidati che intendono avvalersi per l'ammissione ai concorsi dei benefici bellici previsti dall'art. 2, sub *a*), del presente decreto;

c) eventuale documentazione inerente titoli di servizio e di cultura (ivi comprese le pubblicazioni), posseduti dal candidato, che possa dar luogo a valutazione, tenendo presente le apposite tabelle allegate al decreto ministeriale 7 giugno 1968. Le opere dattiloscritte o manoscritte non saranno prese in considerazione;

d) un elenco in duplice copia della documentazione di cui alla precedente lettera *c*);

e) un breve *curriculum* del servizio scolastico prestato dalla data di assunzione in ruolo, degli studi fatti, della carriera percorsa e della attività didattica e culturale svolta.

I titoli di servizio e cultura prodotti, debbono risultare conseguiti o editi entro il 30 settembre dell'anno riferibile al concorso per il quale è stata presentata la domanda, e la relativa documentazione deve essere esibita in originale o in copia autentica rilasciata con l'osservanza delle vigenti norme sul bollo. Non è ammesso riferimento a titoli e documenti già presentati al Ministero della pubblica istruzione o ad altri ministeri od uffici o a titoli risultanti indirettamente da atti dell'amministrazione I concorrenti che abbiano partecipato a concorsi di merito distinto indetti con decreti ministeriali anteriori al presente e non abbiano richiesto ed ottenuto la restituzione, possono fare riferimento ai titoli presentati per partecipare ai suddetti concorsi, purchè tale documentazione risulti contenere, nell'interesse del candidato stesso, tutte le indicazioni necessarie ai fini della valutazione dei titoli in conformità delle già citate tabelle unite al decreto ministeriale 7 giugno 1968.

Le pubblicazioni in collaborazione debbono essere corredate di dichiarazione riguardante le modalità osservate per la stesura dell'opera sicchè la commissione giudicatrice possa avere gli elementi necessari per distinguere e, quindi, valutare l'opera di ciascuno degli autori. In mancanza della dichiarazione tali opere non saranno valutate.

Art. 5.

Valutazione delle prove di esame e dei titoli

Ogni commissione giudicatrice di concorso, per esami e titoli, dispone, ai sensi dell'art. 3, comma sesto, della legge 13 marzo 1958, n. 165, di 100 punti dei quali 75 sono riservati alle prove di esami e 25 ai titoli. La valutazione dei titoli di servizio e di cultura sarà effettuata in base alla tabella allegata al decreto ministeriale 7 giugno 1968, pubblicata nella parte II del Bollettino ufficiale n. 33-34 del 15-22 agosto 1968 (allegato *B*).

Art. 6.

Graduatorie - Effetti

Al termine delle operazioni di concorso, ciascuna commissione redige la graduatoria di merito, con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, e quella dei vincitori.

Nella graduatoria di merito la commissione comprende tutti i concorrenti che nelle prove di esame abbiano riportato una valutazione non inferiore agli otto decimi dei voti riservati alle prove stesse con non meno di sette decimi in ciascuna di esse ed una votazione complessiva, risultante dalla somma dei voti ottenuti da ciascun candidato nelle prove di esame e di quelli attribuiti all'atto della valutazione dei titoli, non inferiore a 75 su 100.

Nella graduatoria dei vincitori la commissione comprende nell'ordine determinato dalla votazione di cui al precedente comma, un numero di candidati non superiore a quello dei posti messi a concorso.

Qualora i concorrenti compresi nella graduatoria di cui al precedente comma non ricoprano tutti i posti messi a disposizione, i posti rimasti disponibili saranno conferiti, in ordine di merito, ai concorrenti che, pur non avendo raggiunto una votazione complessiva di 75/100, abbiano riportato nelle prove di esame una votazione non inferiore a otto decimi con non meno di sette decimi in ciascuna di esse.

A parità di merito, la preferenza spetta al concorrente che abbia maggiore anzianità di servizio, e subordinatamente al più anziano di età.

Art. 7.

Disposizioni finali

Le graduatorie di merito e quelle dei vincitori saranno pubblicate sulla parte II del Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Dalla data di pubblicazione decorre il termine per le eventuali impugnative.

Ai candidati dichiarati vincitori il passaggio anticipato alla classe di stipendio superiore a quella di appartenenza all'atto dell'ammissione al concorso cui hanno chiesto di partecipare, sarà attribuito, ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1960, n. 1743, con decreto del provveditore agli studi avente effetto dal 1° ottobre dell'anno al quale si riferisce il concorso indetto, con la riduzione di tre anni del periodo di permanenza nella seconda classe di stipendio stabilito dalla tabella unica annessa al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

La restituzione dei documenti e dei titoli presentati dai candidati sarà effettuata non prima che siano decorsi i termini stabiliti dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario, a meno che gli interessati non rilascino dichiarazione scritta, in carta legale, di rinunziare alla partecipazione ai concorsi e, qualora abbiano superato le prove, di non avere nulla da eccepire in merito alla procedura ed all'esito degli esami stessi.

Le pubblicazioni dovranno essere ritirate, direttamente o mediante incaricato fornito di delega scritta, entro trenta giorni dai termini prescritti.

Per quanto riguarda la richiesta di certificati attestanti l'esito positivo dei concorsi, gli interessati, dopo la pubblicazione dei risultati definitivi nel Bollettino ufficiale del Ministero, dovranno inoltrare domanda in carta legale, al Ministero della pubblica istruzione - Ispettorato per l'educazione fisica e sportiva, allegando, per ciascun certificato richiesto, una marca da bollo da L. 700.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 luglio 1976

p. *Il Ministro*: SPITELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *dicembre* 1976
Registro n. 99 *Istruzione, foglio n.* 146

ALLEGATO *A*

Al Ministero della pubblica istruzione - Ispettorato per l'educazione fisica e sportiva - Piazza Marconi, 25 - ROMA (E.U.R.)

Il sottoscritto . . . . . (1) nato il . . . . a . . . . (provincia di . . . .), ordinario di educazione fisica, chiede di essere ammesso al concorso, per merito distinto, per esami e titoli, relativo ai posti disponibili al 1° ottobre . . (2) e di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 23 luglio 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 54, del 26 febbraio 1977.

Dichiara:

a) di essere in servizio alla data odierna nella . . . . (3);

b) di essere stato in servizio alla data del 1° ottobre dell'anno al quale si riferisce la presente domanda nel . . . (3);

c) di avere riportato in ciascuno dei tre anni scolastici precedenti rispetto alla data del concorso al quale si riferisce la presente domanda, la qualifica non inferiore a «valente»;

d) di essere stato assunto in ruolo con decorrenza agli effetti giuridici dal . . . (4) ed a quelli economici dal . . . . (4);

e) di avere ottenuto il passaggio ad ordinario con decorrenza agli effetti giuridici dal . . . . (4);

f) di non avere; oppure di avere presentato, unitamente alla presente, altre domande per la partecipazione ai concorsi per merito distinto relativi ai posti disponibili al . . . (2) e di avere allegato la documentazione originale alla domanda per la partecipazione al concorso relativo ai posti disponibili al 1° ottobre . . (4).

Il sottoscritto, ai sensi dell'art. 4 del bando di concorso, unisce:

1) elenco, in duplice copia, della documentazione comprovante i titoli di servizio e di cultura acclusa a corredo della presente domanda, numerata in ordine progressivo;

2) elenco, in duplice copia, delle pubblicazioni;

3) breve *curriculum* del servizio prestato dalla data di assunzione in ruolo, degli studi fatti e della carriera percorsa, nonchè dell'attività didattica e culturale svolta.

Data, ...

Firma . . . . . .

Indirizzo . . . . . . (*a*).

---

(1) Le insegnanti coniugate o vedove debbono indicare prima il cognome del marito (es.: Bianchi Anna nata Rossi; Bianchi vedova Anna nata Rossi).

(2) Indicare l'anno.

(3) Indicare l'istituto o la scuola e relativa sede ed anche l'ufficio per il caso di eventuale posizione di comando, distacco, assunzione provvisoria, ecc.

(4) Indicare la data.

(*a*) Il Ministero non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni di recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa del Ministero stesso.

ALLEGATO B

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI

Concorsi per merito distinto, per esami e titoli riservati, agli insegnanti di ruolo B approvata con decreto ministeriale 7 giugno 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 214 del 24 agosto 1968*

A) Titoli di servizio (massimo punti 15):

1) Per ogni anno (almeno sette mesi) di servizio prestato nel ruolo di attuale appartenenza o come assistente universitario di ruolo, con qualifica di «ottimo» o equivalente (si considerano non più di 5 anni): punti 1,5, fino a . . . . punti 7,5

Il punteggio è ridotto alla metà per il servizio prestato in altri ruoli di scuole o d'istituti di istruzione secondaria o artistica.

2) Per ogni anno di servizio come preside incaricato, o vice preside, o coordinatore dei servizi provinciali di educazione fisica: punti 0,6, fino a . . » 3

3) Per ogni anno di appartenenza al consiglio di presidenza (non cumulabile col servizio precedente): punti 0,3, fino a . . . . » 1,5

4) Per ogni anno di lodevole servizio come bibliotecario della scuola, come cassiere segretario della cassa scolastica, come direttore tecnico del gruppo sportivo, attestato da un certificato del preside, su richiesta dell'interessato: punti 0,4, fino a » 2

5) Partecipazione a corsi di formazione, di aggiornamento e di perfezionamento didattico: per ogni corso fino a punti 1, fino a un massimo di . » 2

6) Per incarico presso Università o istituti di grado universitario, ricoperto dopo l'entrata nel ruolo di attuale appartenenza, per anno accademico (almeno 5 mesi): punti 0,5, fino a . . . . . punti 2,5

7) Per ogni altro servizio (segretario del collegio dei professori e dei consigli di classe; coordinatore di classe; organizzazione nell'ambito della scuola di mostre, spettacoli, visite culturali, competizioni sportive; organizzazione e revisione di gabinetti scientifici; collaborazione universitaria; ecc.) specificato o attestato dell'autorità scolastica competente, su richiesta dell'interessato, fino a . . . . . . » 2

B) Titoli di cultura (massimo punti 10):

1) Libera docenza, per ciascuna: punti 1,50, fino a . . . . » 3

2) Premio ministeriale ottenuto in base alla legge 31 luglio 1952, n. 1078 . . . . » 1,5

3) Pubblicazioni (comprese quelle di carattere scolastico) fino a . . . . » 5

4) Risultato conseguito nel concorso per esami in base al quale si è ottenuta la nomina nel ruolo di attuale appartenenza (un ventesimo della votazione complessiva), fino a . . . . . » 5

5) Per ogni diploma o titolo finale di studio, rilasciato dalle scuole o dai corsi di perfezionamento e specializzazione post-universitario, previsti dagli statuti delle Università, fino a . . . . . . » 1

6) Per ogni idoneità o inclusione nella graduatoria di merito, di cui all'art. 1 della legge 14 ottobre 1960, n. 1228, conseguita in concorsi per esami e per classi di concorso di grado pari o superiore alla cattedra di attuale appartenenza: punti 2, fino a . » 4

7) Per ogni abilitazione conseguita per classi di esami di grado pari o superiore: punti 1, fino a . » 2

8) Per ogni laurea (o diploma di grado pari o superiore) oltre a quella valida per l'assunzione nel ruolo attuale . . . . » 1

9) Risultati conseguiti in precedenti concorsi per merito distinto per esami (inclusione nella graduatoria di merito, per ciascuna punti 1), fino a » 2

10) Per altri titoli presentati dal candidato attestante la sua attività culturale: fino a . . . » 3

(1746)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenco dei primari di endocrinologia idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto il proprio decreto in data 9 maggio 1972, concernente l'elenco dei primari di endocrinologia idonei ai sensi dell'articolo 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148, ed in particolare l'articolo 45 con il quale, a parziale modifica dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130/1969 citato, sono indicate le categorie dei sanitari che possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione presso gli enti ospedalieri a prescindere dal conseguimento dell'idoneità nazionale o regionale poichè la norma citata prevede che il Ministero della sanità predisponga distinti elenchi di detti sanitari, secondo la qualifica e disciplina, a seguito di domande dei sanitari predetti;

Considerato che la norma medesima comporta la caducazione degli elenchi degli idonei di cui ai menzionati decreti ministeriali, fatti salvi i nominativi di coloro che hanno conseguito l'idoneità nazionale o regionale, ed il loro rinnovo in base alle nuove disposizioni;

Vista la domanda del sottoindicato sanitario che ha documentato il diritto all'inclusione nell'elenco dei primari di endocrinologia in base al possesso dei requisiti previsti dal secondo comma dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Decreta:

Art. 1.

Il sottoindicato sanitario può partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di primario di endocrinologia presso ospedali dipendenti da enti ospedalieri, a prescindere dalla idoneità nazionale, avendo conseguito l'idoneità in un concorso espletato ai sensi del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, essendo altresì in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione al relativo esame d'idoneità ospedaliera:

Ferrari Ettore, nato ad Albino il 18 luglio 1933.

Art. 2.

Il presente decreto è soggetto ad aggiornamento almeno annuale in relazione alle eventuali successive documentate istanze che verranno inoltrate a questo Ministero.

Art. 3.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 febbraio 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(1719)

Graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di geriatria, sessione anno 1975

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 28 ottobre 1975, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 10 novembre 1975, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1975;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di geriatria, sessione anno 1975, nominata con decreto ministeriale 31 maggio 1976;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame nazionale di primario di geriatria, sessione anno 1975, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

N.	Candidato		Punti	
1.	Bommartini Fares, nato a Verona il 21 luglio 1936	punti	100	su 100
2.	Ceccato Sandro, nato a Milano il 16 maggio 1940	»	100	»
3.	Coli Luigi, nato a Perugia il 2 settembre 1937	»	100	»
4.	Michetti Alessandro, nato a Cuvio il 27 luglio 1934	»	100	»
5.	Musco Elio, nato a Reggio Calabria il 20 marzo 1933	»	100	»
6.	Olivi Antonio, nato a Genova il 15 febbraio 1922	»	100	»
7.	Rubegni Mario, nato a Cantalice il 25 agosto 1933	»	100	»
8.	Senin Umberto, nato a Zara il 21 ottobre 1937	»	100	»
9.	Fumelli Paolo, nato a Pergola il 3 aprile 1938	»	98	»
10.	Baroni Alberto, nato a Firenze il 17 agosto 1938	»	96	»
11.	Consales Damiano, nato a Brindisi il 20 febbraio 1940	»	95	»
12.	Palleschi Massimo, nato a Roma il 4 aprile 1936	»	95	»
13.	Chiavinato Gian Luigi, nato a Verona il 16 ottobre 1936	»	94	»
14.	Spagna Innocenzo, nato a Grassano il 3 marzo 1938	»	94	»
15.	Semeraro Sergio, nato a Ferrara il 7 agosto 1931	»	93	»
16.	Garzya Giovanni, nato ad Alessano il 19 ottobre 1931	»	92	»
17.	Gassi Antonio, nato a Noicattaro il 9 maggio 1934	punti	92	su 100
18.	Guala Adriano, nato a Cossato il 16 ottobre 1938	»	92	»
19.	Mello Franco, nato a Venezia il 3 agosto 1934	»	92	»
20.	Recaldin Enrico, nato a Verona il 6 agosto 1940	»	92	»
21.	Vozza Angelo, nato a Taranto il 14 novembre 1933	»	91	»
22.	Agnello Filippo, nato a Messina il 9 giugno 1939	»	90	»
23.	Bordin Adalberto, nato a S. Bellino il 16 ottobre 1930	»	90	»
24.	Castilletti Luigi, nato a Ragusa l'11 febbraio 1937	»	90	»
25.	Peta Gaetano, nato a Vena di Maida (Catanzaro) il 27 marzo 1941	»	90	»
26.	Puppo Nedo, nato ad Imperia il 10 settembre 1932	»	90	»
27.	Ricci Dino, nato a Scapoli il 18 aprile 1938	»	90	»
28.	Bottarelli Eugenio, nato a Fidenza il 3 settembre 1935	»	88	»
29.	Noto Giuseppe, nato a Partinico il 29 settembre 1929	»	88	»
30.	Pasoli Corrado Augusto, nato a Verona il 21 ottobre 1937	»	88	»
31.	Pitzalis Francesco, nato a La Maddalena il 19 aprile 1929	»	88	»
32.	Toxiri Ignazio, nato a Cagliari il 9 gennaio 1938	»	88	»
33.	Vignetti Giorgio, nato a Roma il 3 ottobre 1937	»	88	»
34.	Zaccardo Giuseppe, nato a Muro Lucano il 6 gennaio 1927	»	88	»
35.	Zannino Francesco, nato a Pazzano il 30 marzo 1933	»	88	»
36.	Baghiris Demetrio, nato a Sidirokastro il 2 febbraio 1940	»	86	»
37.	Capodaglio Marcello, nato ad Ancona il 17 ottobre 1935	»	86	»
38.	Cerqua Raffaele, nato a Napoli il 2 maggio 1938	»	86	»
39.	Dell'Anno Vincenzo, nato a Comiziano il 21 giugno 1935	»	86	»
40.	Forte Pier Luigi, nato a Bolzano il 26 luglio 1939	»	86	»
41.	Illario Luigi, nato a Cagliari il 5 febbraio 1919	»	86	»
42.	Masiello Ottorino, nato a Bologna il 15 gennaio 1938	»	86	»
43.	Mian Guido, nato a Trieste l'8 giugno 1938	»	86	»
44.	Molaschi Mario, nato a Viareggio il 23 giugno 1939	»	86	»
45.	Pani Giovanni, nato a La Spezia il 28 luglio 1926	»	86	»
46.	Rapozzi Francesco, nato a Monfalcone il 2 aprile 1931	»	86	»
47.	Agostoni Antonio, nato a Novate Milanese il 18 settembre 1928	»	85	»
48.	Bavazzano Antonio, nato a San Piero a Sieve il 5 ottobre 1940	»	85	»
49.	Bernasconi Adriano, nato a Cadidavid il 30 maggio 1932	»	85	»
50.	Moscato Paolo, nato a Livorno il 22 ottobre 1938	»	85	»
51.	Nimis Renzo, nato a Tarcento il 7 dicembre 1929	»	85	»
52.	Speciale Filippo, nato a Barcellona Pozzo di Gotto il 5 marzo 1941	»	85	»
53.	Bombardieri Giuseppe, nato a Ischia di Castro il 23 febbraio 1941	»	84	»
54.	Fabris Claudio, nato a Venezia il 23 ottobre 1930	»	84	»
55.	Fea Piereugenio, nato a Castagnole Monferrato il 26 dicembre 1935	»	84	»
56.	Scarpa Rodolfo, nato a Chioggia il 3 marzo 1937	»	84	»
57.	Florio Francesco, nato a Rende il 2 aprile 1934	»	83	»

58. Castiglione Rosario, nato ad Acquaviva Platani il 10 maggio 1938	punti 82	su 100
59. Goria Franco, nato ad Asti il 15 novembre 1932	» 82	»
60. Macchione Carmine, nato a Tropea il 25 maggio 1934	» 82	»
61. Baronti Giuseppe, nato a Livorno il 24 marzo 1938	» 81	»
62. Brazzaventre Silvestro, nato a Cagliano Castelferrato il 23 novembre 1926	» 81	»
63. Bucciero Gaetano, nato a Napoli il 5 ottobre 1930	» 80	»
64. Coletti Giovanni, nato a Roma il 28 marzo 1941	» 80	»
65. Curri Guido, nato a Tarvisio il 6 febbraio 1930	» 80	»
66. di Caporiacco Federico, nato ad Udine il 27 marzo 1928	» 80	»
67. Galasso Domenico, nato a Zaccanopoli il 28 febbraio 1942	» 80	»
68. Ippolito Giuseppe, nato a Palermo il 10 dicembre 1937	» 80	»
69. Nardon Antonio, nato a Schio il 9 giugno 1933	» 80	»
70. Pasqualino Vittorio, nato a Palermo il 24 febbraio 1939	» 80	»
71. Serofili Sanzio, nato a Carpegna il 5 maggio 1937	» 80	»
72. Antico Piero, nato a Treviso il 13 gennaio 1926	» 78	»
73. Colaluca Gabriele, nato a Bugnara il 30 ottobre 1924	» 78	»
74. Giarola Pietro, nato a Frassineto Po il 2 dicembre 1938	» 78	»
75. Iacuzzo Carlo, nato a Battipaglia il 19 aprile 1935	» 78	»
76. Iadisernia Corrado, nato a S. Angelo in Grotte il 13 aprile 1938	» 78	»
77. Luzi Crivellini Armando, nato a Verona il 29 novembre 1940	» 78	»
78. Rigo Giovanni, nato a Treviso il 6 dicembre 1933	» 78	»
79. Santagostino Arturo, nato a Milano il 15 gennaio 1929	» 78	»
80. Zennaro Mario, nato a Guastalla il 25 aprile 1931	» 78	»
81. Brera Vittorio, nato a Genova il 23 marzo 1923	» 76	»
82. De Luca Antonio, nato a Novoli il 22 giugno 1932	» 76	»
83. Grezzana Luigi Giuseppe, nato a Verona il 22 marzo 1942	» 76	»
84. Nicoletti Antonino, nato a Resuttano il 12 aprile 1935	» 76	»
85. Pavanetto Nerco, nato a Treviso il 24 ottobre 1935	» 76	»
86. Soprana Mario, nato a Verona il 6 maggio 1931	» 76	»
87. Luridiana Sebastiano, nato a Sassari il 24 febbraio 1925	» 74	»
88. Agozzino Gennaro, nato a Castellammare di Stabia il 7 agosto 1934	» 72	»
89. Capuano Giuseppe, nato a Foggia il 1° gennaio 1919	» 72	»
90. Marani Luigi, nato a Fabbrico il 1° marzo 1934	» 72	»
91. Ferliga Giacomo, nato ad Odolo il 16 gennaio 1925	» 71	»
92. Bellinello Alfredo, nato a Rovigo il 26 agosto 1934	» 70	»
93. Ciccarelli Francesco, nato a Sammichele di Bari il 4 agosto 1938	» 70	»
94. Dallari Adriano, nato a Bibbiano il 9 gennaio 1931	» 70	»
95. Mezzelani Paolo, nato a Dire Daua il 14 marzo 1940	» 70	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 dicembre 1976

Il Ministro: DAL FALCO

(1723)

REGIONE LIGURIA

Nomina del vincitore del concorso al posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Savona

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il provvedimento n. 7 in data 2 maggio 1974 dell'assessore alla sanità, igiene e ambiente, con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, al posto di ufficiale sanitario del comune di Savona;

Visto il decreto n. 65 in data 3 settembre 1976 dell'assessore alla sanità, igiene e ambiente, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso in questione;

Ritenuta la necessità di procedere alla nomina del dottor Salvatore Izzotti primo classificato nella graduatoria degli idonei;

Visto l'art. 37 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 20 marzo 1973, n. 9;

Decreta:

Il dott. Salvatore Izzotti, nato a Genova il 28 febbraio 1925, è nominato, in via sperimentale, per un biennio a datare dal 1° febbraio 1977, ufficiale sanitario del comune di Savona.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale della regione Liguria, nel Foglio annunzi legali della provincia di Savona, e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio del medico provinciale di Savona, all'albo pretorio della prefettura di Savona e del comune interessato.

Genova, addì 31 dicembre 1976

Il presidente: CAROSSINO

(1748)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MESSINA

Graduatoria generale del concorso al posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Milazzo

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 12621 del 30 dicembre 1970, con cui è stato bandito il concorso, per titoli ed esami, per il posto di ufficiale sanitario del comune di Milazzo;

Visti gli atti dai quali risulta che il bando è stato pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed in quella della regione siciliana;

Visti i verbali redatti dalla commissione esaminatrice e riconosciutili regolari;

Visto l'art. 23 del regolamento dei concorsi sanitari approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, ai fini dell'approvazione della graduatoria formulata dalla commissione giudicatrice;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la graduatoria formulata dalla commissione esaminatrice come appresso:

Sferlazzas Raimondo, classificato con punti 193,129, unico concorrente idoneo.

Il presente decreto viene trasmesso per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*, al sindaco del comune di Milazzo, alla prefettura ed all'albo pretorio di questa sede.

Messina, addì 13 gennaio 1977

Il medico provinciale: GRASSI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 12621 del 30 dicembre 1970, con cui è stato indetto il concorso, per titoli ed esami, per il posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Milazzo;

Visto il decreto n. 8628 del 13 gennaio 1977, con cui è stata approvata la idoneità dell'unico concorrente;

Considerato che occorre provvedere alla dichiarazione del vincitore del posto messo a concorso;

Visti gli articoli 24 e 25 del regio decreto 11 marzo 1935, numero 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto l'art. 37 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

1) Il dott. Sferlazzas Raimondo, unico concorrente idoneo, è dichiarato vincitore ed è nominato ufficiale sanitario, in esperimento per un biennio, del comune di Milazzo.

2) L'interessato dovrà assumere servizio nella qualifica, alle condizioni giuridiche ed economiche previste dal bando di concorso, entro quindici giorni dalla data di notifica del presente decreto, che sarà fatta a cura del comune di Milazzo, avvertendo che decorso infruttuosamente tale termine, sarà dichiarato rinuziatario.

3) Egli inoltre dovrà prestare solenne promessa di fedeltà entro trenta giorni dalla assunzione in servizio, davanti al medico provinciale.

Il presente decreto viene trasmesso per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*, al sindaco del comune di Milazzo, alla prefettura ed all'albo pretorio di questa sede ed inviato al sindaco di Milazzo per l'esecuzione.

Messina, addì 13 gennaio 1977

Il medico provinciale: GRASSI

(1749)

OSPEDALE « S. GIOVANNI DECOLLATO - ANDOSILLA » DI CIVITA CASTELLANA

Concorso ad un posto di aiuto della divisione di chirurgia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di chirurgia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Civita Castellana (Viterbo).

(1930)

OSPEDALE CIVILE DI LAMEZIA TERME

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente della divisione di pediatria.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Lamezia Terme (Catanzaro).

(1932)

OSPEDALE CIVILE « S. ISIDORO » DI TRESCORE BALNEARIO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario medico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, e le disposizioni di cui alla legge regionale della Lombardia 10 settembre 1976, n. 46.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Trescore Balneario (Bergamo).

(1933)

ARCISPEDALE « S. MARIA NUOVA » DI REGGIO EMILIA

Concorso ad un posto di assistente pediatra per l'attività di neuropsichiatria infantile dell'amministrazione provinciale.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente pediatra per l'attività di neuropsichiatria infantile dell'amministrazione provinciale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Reggio Emilia.

(1931)

OSPEDALE « S. BIAGIO » DI DOMODOSSOLA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

due posti di aiuto della divisione di chirurgia generale;

due posti di assistente del servizio di anestesia e rianimazione;

un posto di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Domodossola (Novara).

(1929)

REGIONI

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 19 gennaio 1977, n. 5.

Piano finanziario pluriennale per gli esercizi 1977-80 e bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1977.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 19 *gennaio* 1977)

(*Omissis*).

(1529)

LEGGE REGIONALE 20 gennaio 1977, n. 6.

Interventi regionali per la costruzione, estensione e miglioramento della rete di distribuzione del gas metano.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 6 *del* 21 *gennaio* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere a comuni e loro consorzi, contributi annui costanti, per un periodo non superiore a 10 anni, nella misura massima del 7 % della spesa ammissibile, per la costruzione, estensione o miglioramento della rete di distribuzione del gas metano.

Art. 2.

Per la concessione dei contributi di cui al precedente articolo, è autorizzato, in ciascuno degli esercizi finanziari 1977, 1978, 1979 e 1980, un limite di impegno di lire 100 milioni.

Le annualità relative fanno carico ai diversi esercizi, come segue:

esercizio 1977	L. 100.000.000
esercizio 1978	» 200.000.000
esercizio 1979	» 300.000.000
esercizi dal 1980 al 1986 .	» 400.000.000
esercizio 1987	» 300.000.000
esercizio 1988	» 200.000.000
esercizio 1989	» 100.000.000

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per il quadriennio 1977-80 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1977 viene istituito al titolo II - sezione V - rubrica n. 9 - categoria XI, il cap. 6737 con la denominazione: « Contributi annui costanti a comuni e loro consorzi per la costruzione, estensione o miglioramento della rete di distribuzione del gas metano » e con lo stanziamento complessivo di lire 1.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1977 al 1980, di cui lire 100 milioni, corrispondente all'annualità autorizzata per l'esercizio 1977.

All'onere complessivo di lire 1.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario pluriennale per il quadriennio 1977-80 e del bilancio per l'esercizio 1977 (rubrica n. 9 - partita n. 4 dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1981 al 1989 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 20 gennaio 1977

COMELLI

LEGGE REGIONALE 21 gennaio 1977, n. 7.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29 luglio 1976, n. 35, concernente « Provvedimenti per la ripresa produttiva delle aziende agricole colpite dagli eventi tellurici del maggio 1976 ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 6 *del* 21 *gennaio* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La locuzione « eventi tellurici del maggio 1976 » ricorrente nel titolo e nel testo della legge regionale 29 luglio 1976, n. 35, nonché negli atti amministrativi, deve essere intesa come « eventi tellurici verificatisi a partire dal maggio 1976 ».

Agli effetti degli interventi previsti dalla legge regionale 29 luglio 1976, n. 35, come modificata ed integrata dalla presente legge, la consistenza originaria delle aziende, o degli impianti collettivi, o di altre strutture va riferita alla data in cui si sono verificati gli eventi tellurici.

Coloro che hanno subito danni successivamente al maggio 1976 — ivi compresi coloro che già abbiano presentato domanda di intervento ai sensi della legge regionale 29 luglio 1976, n. 35 — possono presentare domanda in relazione a tali danni.

Art. 2.

All'art. 1 della legge regionale 29 luglio 1976, n. 35, dopo l'espressione « in attuazione delle norme previste dal decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito nella legge 29 maggio 1976, n. 336 », va aggiunta l'espressione « nonché dal decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito nella legge 30 ottobre 1976, n. 730 ».

Art. 3.

Il periodo di sei mesi fissato dall'art. 3 della legge regionale 29 luglio 1976, n. 35, è prorogato di ulteriori quattro mesi.

Art. 4.

L'art. 4 della legge regionale 29 luglio 1976, n. 35, è sostituito dal seguente:

« Ai conduttori di aziende agricole le cui colture siano state compromesse per cause derivanti da eventi tellurici e/o dalle conseguenti occupazioni di urgenza per l'installazione di tende, prefabbricati, deposito di materiali e simili potranno concedersi sovvenzioni per le anticipazioni colturali perdute e per le lavorazioni eseguite fino all'importo massimo di lire un milione per ettaro, secondo parametri da stabilirsi, in base alle qualità di coltura, con deliberazione giuntale.

Per il ripristino della produttività e coltivabilità dei terreni agricoli per caduta massi, crollo macerie o dissesti idrogeologici in genere, conseguenti agli eventi tellurici, si provvede con contributi del 100 % del costo ritenuto ammissibile per detto ripristino.

Per le occupazioni temporanee e d'urgenza saranno osservate, inoltre, dagli occupanti, le norme di cui all'art. 4 del decreto-legge 13 luglio 1976, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 19 agosto 1976, n. 570 ».

E' fatta salva la possibilità di accoglimento, in alternativa, delle domande già pervenute alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

Il primo ed il secondo comma dell'art. 5 della legge regionale 29 luglio 1976, n. 35, sono sostituiti dai seguenti:

« Per far fronte alla diminuzione di reddito delle aziende agricole, ivi comprese le società cooperative che conducono terreni e/o allevano bestiame, ricadenti nelle zone delimitate ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15, che abbiano subito danni a seguito degli eventi tellurici verificatisi a partire dal 6 maggio 1976, potranno essere concessi concorsi negli interessi sui prestiti di soccorso ad ammortamento quinquennale di importo non superiore a 10 milioni commisurati alla superficie aziendale condotta ed al numero dei capi di bestiame allevati, secondo parametri stabiliti con

deliberazione giuntale, con priorità per le aziende ubicate nei comuni indicati ai sensi dell'art. 20 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito nella legge 29 maggio 1976, n. 336, nonché di quelli indicati ai sensi dell'art. 11 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito nella legge 30 ottobre 1976, n. 730.

Le domande per beneficiare di detti prestiti dovranno essere presentate agli uffici del servizio autonomo della economia montana e degli ispettorati provinciali dell'agricoltura entro il 31 marzo 1977».

In deroga alle norme vigenti giusta il sesto comma dell'art. 1 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito nella legge 29 maggio 1976, n. 336, le domande di prestito già presentate alla data di entrata in vigore della presente legge si intendono per ammortamento quinquennale, salva esplicita dichiarazione contraria del richiedente.

Art. 6.

Il primo comma dell'art. 6 della legge regionale 29 luglio 1976, n. 35, è sostituito dal seguente:

« L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi fino all'80 % della spesa ritenuta ammissibile per la riparazione, anche di parte, dei fabbricati, annessi e pertinenze inerenti agli impianti collettivi di raccolta, conservazione, trasformazione, commercializzazione e vendita dei prodotti agricoli, alle cooperative agricole, agli allevamenti zootecnici a base associativa e alle malghe, che abbiano subito danni non irrimediabili per effetto degli eventi tellurici».

Il contributo di cui all'art. 6 della legge regionale 29 luglio 1976, n. 35, e successive modifiche ed integrazioni, può essere concesso anche alle società cooperative agricole, che abbiano in comodato i fabbricati danneggiati, purché i proprietari non provvedano o non intendano provvedere alla riparazione.

Art. 7.

All'art. 9 della legge regionale 29 luglio 1976, n. 35, è aggiunto il seguente comma:

« I contributi di cui al precedente comma non sono cumulabili con quelli previsti al punto 2) dell'art. 8 della legge regionale 20 luglio 1967, n. 16, e successive modificazioni e integrazioni ».

Art. 8.

Il primo comma dell'art. 10 della legge regionale 29 luglio 1976, n. 35, è sostituito dai seguenti:

« Al fine di favorire la ricostituzione del patrimonio zootecnico e la ripresa produttiva del settore, per la sostituzione del bestiame bovino, equino, suino, caprino ed ovino che sia andato perduto, disperso, distrutto per ragioni sanitarie o che sia stato comunque macellato per necessità od esigenze connesse con gli eventi tellurici, sarà dato incarico alla cooperativa dei produttori zootecnici del Friuli-Venezia Giulia "Friulcarne" di provvedere al reperimento e alla assegnazione del bestiame agli aventi diritto, di concerto con le associazioni provinciali degli allevatori.

Potrà essere sostituito — previa detrazione di quanto realizzato — anche il bestiame che sia stato venduto a partire dal 6 maggio 1976 tramite le associazioni provinciali degli allevatori per necessità od esigenze connesse con gli eventi tellurici».

Art. 9.

Dopo l'art. 10 della legge regionale 29 luglio 1976, n. 35, sono inseriti i seguenti:

« Art. 10-*bis*. — Al fine di sovvenire alle maggiori spese sostenute dalla cooperativa dei produttori zootecnici del Friuli-Venezia Giulia "Friulcarne" per le operazioni straordinarie attinenti il bestiame svolte in occasione degli eventi tellurici del maggio 1976 e successivi, quali i trasporti, le macellazioni, la conservazione e commercializzazione delle carni, le distruzioni di animali ed oneri connessi, l'amministrazione regionale è autorizzata ad erogare un contributo straordinario di lire 100 milioni.

Art. 10-*ter*. — Per incentivare la ripresa produttiva del settore zootecnico nelle zone colpite da eventi tellurici, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi fino ad un massimo del 50 % della spesa ritenuta ammissibile per l'acquisto di bestiame selezionato da riproduzione, appartenente alle varie specie animali.

In caso di sostituzione con animali di specie diversa da quella originariamente detenuta, si farà riferimento a parametri di equivalenza da stabilirsi con deliberazione giuntale.

Detti contributi potranno essere concessi ad allevatori che intendano attuare il miglioramento del proprio patrimonio zootecnico, per un numero di capi equivalenti alla originaria consistenza, riferita al bestiame posseduto o, se più favorevole, alle poste stalla esistenti alla data del 6 maggio 1976 o dei successivi eventi tellurici, aumentato fino ad un massimo del 50 %.

Per le stalle sociali o interaziendali i contributi di cui ai commi precedenti possono essere concessi fino ad un massimo del 70 % della spesa ritenuta ammissibile nei limiti della accertata potenzialità produttiva delle aziende.

Le domande di contributo verranno presentate agli uffici del servizio autonomo dell'economia montana e agli ispettorati provinciali dell'agricoltura secondo le rispettive competenze.

I contributi previsti dal presente articolo non sono cumulabili con quelli di cui all'art. 2 della legge regionale 20 luglio 1967, n. 16, e successive modificazioni ed integrazioni ».

Art. 10.

L'art. 12 della legge regionale 29 luglio 1976, n. 35, è sostituito dal seguente:

« L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi fino all'80 % della spesa ammissibile, intesa quale spesa relativa all'acquisto o alla riparazione, necessaria per la ricostituzione delle scorte morte, distrutte o danneggiate per effetto degli eventi tellurici.

Le domande di contributo, che dovranno specificare dettagliatamente la natura, la quantità ed il valore dei beni perduti o danneggiati, verranno presentate agli uffici di cui al quinto e sesto comma del precedente art. 10.

Il beneficiario del contributo dovrà documentare la spesa per la ricostituzione con fattura comprovante l'acquisto o la riparazione.

Nel caso che l'entità del danno relativo alle scorte morte non superi L. 625.000 e limitatamente alle aziende ricadenti nei comuni indicati a termini dell'art. 20 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, e dell'art. 11 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, il contributo potrà essere concesso, in deroga a quanto previsto dal precedente comma, sulla perdita subita, in base alla domanda corredata dalla seguente documentazione semplificata:

dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa nei modi previsti dall'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, nella quale sono indicati i danni subiti;

dichiarazione con cui il richiedente si impegna a reimpiegare il contributo richiesto per la ricostituzione delle scorte morte perdute, con firma autenticata nelle forme di rito ».

Art. 11.

L'art. 13 della legge regionale 29 luglio 1976, n. 35, è sostituito dal seguente:

« Agli allevatori che abbiano provveduto direttamente al mantenimento del bestiame e che abbiano incontrato grave disagio per il governo e l'alimentazione del medesimo può essere concessa una sovvenzione di L. 30.000 per ogni capo di bestiame bovino ed equino e di L. 10.000 per ogni capo ovino, caprino e suino posseduti e comunque fino ad un contributo massimo di lire 1 milione ».

Art. 12.

L'art. 15 della legge regionale 29 luglio 1976, n. 35, è sostituito dal seguente:

« Nei comuni indicati ai sensi dell'art. 20 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito nella legge 29 maggio 1976, n. 336, nonché in quelli indicati ai sensi dell'art. 11 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, l'ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura, previa acquisizione della proprietà o del diritto di superficie di idonee aree, è abilitato alla costruzione di ricoveri e relativi annessi per la sistemazione del bestiame di agricoltori singoli od associati.

Detti interventi sono subordinati alla presentazione di richiesta da parte degli agricoltori interessati ed all'autorizzazione dell'assessorato regionale dell'agricoltura, delle foreste e dell'economia montana.

Con successiva legge regionale saranno stabilite norme per la destinazione di tali ricoveri e per la concessione dei medesimi ad operatori agricoli singoli od associati, con particolari agevolazioni per le cooperative agricole regolarmente costituite e per le aziende comunque associate ».

Art. 13.

L'art. 16 della legge regionale 29 luglio 1976, n. 35, è sostituito dal seguente:

« Per favorire la ripresa produttiva delle aziende agricole singole od associate, compresi gli allevamenti interaziendali, danneggiati dagli eventi tellurici verificatisi a partire dal 6 maggio 1976, l'ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura è autorizzato a concedere contributi a fondo perduto, da destinare alla ricostruzione delle stalle e relativi annessi, distrutte o demolite.

I contributi di cui al precedente comma verranno concessi mediante applicazione di una misura unitaria per ciascun capo di bestiame bovino adulto posseduto, o posta stalla esistente, alla data del 6 maggio 1976 o dei successivi eventi tellurici, differenziata per scaglioni come dal seguente prospetto:

1) L. 900.000 pro capite per i primi cinque capi bovini;

2) L. 800.000 pro capite dal sesto al decimo capo bovino;

3) L. 700.000 pro capite dall'undicesimo al ventesimo capo bovino;

4) L. 600.000 pro capite oltre i venti capi bovini.

Per i territori di cui all'art. 2 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29, la misura unitaria prevista del precedente comma è aumentata di L. 200.000.

L'E.R.S.A. è altresì autorizzata a concedere contributi a fondo perduto nella misura massima dell'80 % della spesa ammissibile, e comunque in misura non superiore ai parametri come sopra stabiliti, per il ripristino e il miglioramento delle stalle con i relativi annessi.

Per il ripristino e la ricostruzione delle strutture degli allevamenti avicunicoli ed altri allevamenti specializzati, l'E.R.S.A. potrà concedere un contributo a fondo perduto nella misura massima del 50% della spesa ammissibile.

Gli interessati potranno ampliare le stalle, i relativi annessi e le strutture avicunicole fino ad un massimo del 50% della originaria consistenza, riferita, nel caso delle stalle, alla condizione più favorevole, in alternativa, ai capi o alle poste stalla e con la possibilità di arrotondamento a 10 soggetti per gli allevatori con meno di sette capi o poste stalla; in tali casi il contributo previsto ai sensi dei commi precedenti verrà proporzionalmente aumentato.

I contributi di cui al presente articolo non sono cumulabili con le provvidenze di cui all'art. 4 della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17, e successive modificazioni ed integrazioni.

Le domande di contributo, corredate di un progetto della stalla, degli annessi e delle strutture avicunicole da ricostruire e della relativa licenza edilizia, verranno presentate all'E.R.S.A. che dovrà acquisire il parere della commissione comunale di cui al precedente art. 14.

Qualora la commissione predetta non esprima il proprio parere entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta, l'E.R.S.A. darà corso direttamente all'istruttoria delle domande provvedendo d'ufficio agli accertamenti.

Per le domande di contributo per il ripristino si prescinde dall'obbligo del progetto, fermo il parere della commissione di cui al precedente art. 14.

L'autorizzazione alla esecuzione dei lavori, nel rispetto delle norme antisismiche, rilasciata dal sindaco, terrà luogo della licenza edilizia.

Contestualmente al provvedimento di concessione verrà corrisposta al beneficiario una anticipazione pari alla metà dello importo del contributo. Il pagamento della residua aliquota verrà effettuato dopo l'ultimazione e l'accertamento della regolare esecuzione dei lavori da parte dell'E.R.S.A.

Qualora la stalla e i relativi annessi siano pertinenti ad un fondo agricolo condotto in affitto, a colonia o a mezzadria, se il proprietario del fondo non assume le necessarie iniziative per la ricostruzione o le riparazioni entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il fittavolo, il colono o il mezzadro possono sostituirsi ai sensi dell'art. 1577 del codice civile.

In tal caso i contributi previsti dal precedente comma possono essere concessi direttamente al conduttore o al mezzadro.

Per le cooperative e le aziende associate, la concessione dei contributi di cui al presente articolo è subordinata al parere favorevole della comunità montana competente per territorio o del consorzio di comuni denominato comunità collinare del Friuli per i comuni che allo stesso aderiscono ».

Art. 14.

Dalla entrata in vigore della presente legge l'amministrazione regionale provvede direttamente alla concessione dei contributi di cui all'art. 16 della legge regionale 29 luglio 1976, n. 36, come sostituito dal precedente art. 13.

Il servizio autonomo dell'economia montana e gli ispettorati provinciali dell'agricoltura, per i territori di rispettiva competenza, sostituiscono l'E.R.S.A. ad ogni conseguente effetto, salvo il perfezionamento delle pratiche in corso alla data medesima.

Art. 15.

L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere a cooperative agricole e ad agricoltori singoli od associati contributi sino all'80% della spesa ritenuta ammissibile e comunque sino all'importo massimo di lire 12 milioni per la riparazione o la ricostruzione di fabbricati rurali e loro pertinenze o di altri immobili di proprietà di cooperative agricole, destinati alla raccolta, trasformazione, manipolazione, conservazione e vendita dei prodotti agricoli e zootecnici o al ricovero di macchine, atirezzi e prodotti medesimi.

Contestualmente al provvedimento di concessione potrà essere corrisposta al beneficiario una anticipazione pari al 50% della spesa ammessa a contributo in conto capitale. Il pagamento della residua aliquota verrà effettuato dopo l'ultimazione e l'accertamento della regolare esecuzione dei lavori.

Nella determinazione delle provvidenze contributive di cui al presente articolo verranno dedotti i benefici eventualmente già conseguiti per il medesimo scopo a termini di leggi regionali o statali.

Qualora il costo delle opere di riparazione o di ricostruzione dei fabbricati di cui al primo comma superi lire 15 milioni, in aggiunta al contributo in conto capitale di cui ai precedenti commi possono essere concessi, sulla spesa ammissibile eccedente i 15 milioni, concorsi nel pagamento degli interessi sui mutui integrativi a tasso di interesse agevolato del 4%, alle condizioni e con le modalità previste dall'art. 7 della legge regionale 29 luglio 1976, n. 35.

Le domande volte a beneficiare delle provvidenze di cui al presente articolo dovranno pervenire, entro il 30 giugno 1977, agli uffici del servizio autonomo dell'economia montana e agli ispettorati provinciali dell'agricoltura, secondo le rispettive competenze territoriali.

Le commissioni previste dall'art. 14 della legge regionale 29 luglio 1976, n. 35, esprimeranno un parere anche sulle domande volte ad ottenere le provvidenze previste dal presente articolo.

Art. 16.

Il terzo e quarto comma dell'art. 22 della legge regionale 29 luglio 1976, n. 35, sono sostituiti dai seguenti:

« Per le aperture di credito che potranno essere disposte per i pagamenti di cui al presente articolo non si osservano le limitazioni previste dagli articoli 56 e 59 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni e integrazioni.

Le somministrazioni dei fondi, per i fini di cui ai precedenti commi, potranno essere effettuati, per ciascun capitolo di spesa, mediante ordini di accreditamento senza alcun limite di spesa ».

Art. 17.

Le competenze e procedure di cui al primo, terzo e quarto comma dell'art. 22 della legge regionale 29 luglio 1976, n. 35, come modificato dal precedente art. 16, si intendono stabilite anche per le provvidenze previste all'art. 10-*ter* introdotto nella citata legge regionale in base al disposto del precedente art. 9.

Le disposizioni di cui all'art. 19 della legge regionale 29 luglio 1976, n. 35, in materia di impegno a non cedere, alienare o distogliere dal previsto impiego il bestiame da riproduzione, si applicano anche nei riguardi di coloro che beneficiano delle provvidenze indicate al precedente comma.

Agli interventi previsti dal precedente art. 15 si applicano le disposizioni in materia di competenze e procedure di cui al secondo, terzo, quarto e quinto comma dell'art. 22 della legge regionale 29 luglio 1976, n. 35, nonché quelle in materia di obbligo a non cedere, alienare o distogliere le strutture previste dall'art. 19 della medesima legge regionale.

Per gli interventi di cui alla presente legge si applica l'articolo 28 della legge regionale 29 luglio 1976, n. 35.

I benefici previsti dagli articoli 6, 7 e 16 della legge regionale 29 luglio 1976, n. 35, come modificati per effetto della presente legge, nonché dal precedente art. 15, possono essere concessi anche agli agricoltori singoli od associati le cui aziende siano ubicate in comuni non compresi nelle delimitazioni di cui all'art. 4 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15. purché i danni sofferti siano direttamente ed esclusivamente conseguenti agli eventi tellurici verificatisi a partire dal maggio 1976, previa domanda da presentarsi ai competenti uffici entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 18.

Per le finalità previste dall'art. 2, primo comma, della legge regionale 29 luglio 1976, n. 35, in relazione al disposto di cui agli articoli 1 e 3 della presente legge, è autorizzata, per l'esercizio 1977, la spesa di lire 2.600 milioni a carico del capitolo 6197 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-80 e del bilancio per l'esercizio 1977.

Per le finalità previste dall'art. 2, secondo comma, della legge regionale 29 luglio 1976, n. 35, in relazione al disposto di cui agli articoli 1 e 3 della presente legge, è autorizzata, per l'esercizio 1977, la spesa di lire 450 milioni a carico del cap. 6198 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-80 e del bilancio per l'esercizio 1977.

Per le finalità previste dall'art. 4 della legge regionale 29 luglio 1976, n. 35, come sostituito dall'art. 4 della presente legge, è autorizzata, per l'esercizio 1977, la spesa di lire 50 milioni a carico del cap. 6339 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-80 e del bilancio per l'esercizio 1977.

In relazione al disposto del precedente art. 4, la denominazione del cap. 6339 viene così modificata:

« Sovvenzioni e contributi per le anticipazioni colturali perdute e per le lavorazioni eseguite, nonché per il ripristino della produttività e della coltivabilità dei terreni agricoli ».

Per le finalità previste dall'art. 11 della legge regionale 29 luglio 1976, n. 35, in relazione al disposto di cui all'art. 1 della presente legge, è autorizzata, per l'esercizio 1977, la spesa di lire 50 milioni a carico del cap. 6340 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-80 e del bilancio per l'esercizio 1977.

Per le finalità previste dall'art. 5 della legge regionale 29 luglio 1976, n. 35, come modificato dall'art. 5 della presente legge, ed in relazione al precedente art. 1, sono autorizzate ulteriori due annualità del limite di impegno di lire 1 miliardo, che saranno iscritte, nella misura di lire 1 miliardo per ciascuno degli esercizi finanziari 1979 e 1980, sul cap. 6341 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario 1977-80, il cui stanziamento viene elevato di lire 2 miliardi per il piano medesimo.

In relazione al disposto dell'art. 5 della presente legge, la denominazione del cap. 6341 viene così modificata:

« Concorso negli interessi sui prestiti di soccorso ad ammortamento quinquennale a favore delle aziende agricole ricadenti nelle zone delimitate ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15, che abbiano subito danni a seguito degli eventi tellurici a partire dal maggio 1976 ».

Per le finalità di cui all'art. 6, primo, secondo e terzo comma, della legge regionale 29 luglio 1976, n. 35, come modificato dall'art. 6 della presente legge ed in relazione al disposto del precedente art. 1, è autorizzata per l'esercizio 1977, la spesa di lire 500 milioni a carico del cap. 6342 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-80 e del bilancio per l'esercizio 1977.

In relazione al disposto dell'art. 6 della presente legge, la denominazione del cap. 6342 viene così modificata:

« Contributi per la riparazione e l'ampliamento dei fabbricati, annessi e pertinenze inerenti agli impianti collettivi di raccolta, conservazione, trasformazione, commercializzazione e vendita di prodotti agricoli alle cooperative agricole, agli allevamenti zootecnici a base associativa ed alle malghe, che abbiano subito danni non irrimediabili per effetto degli eventi tellurici, nonchè per la riparazione o sostituzione delle pertinenze, delle attrezzature fisse e mobili e dei macchinari ».

Per le finalità previste dall'art. 10 della legge regionale 29 luglio 1976, n. 35, come modificato dall'art. 8 della presente legge ed in relazione al disposto del precedente art. 1, è autorizzata, per l'esercizio 1977, la spesa di lire 1.500 milioni a carico del cap. 6345 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-80 e del bilancio per l'esercizio 1977.

In relazione al disposto dell'art. 8 della presente legge la denominazione del cap. 6345 viene così modificata:

« Contributi alla cooperativa dei produttori zootecnici del Friuli "Friulcarne" per la ricostruzione del patrimonio zootecnico andato perduto, disperso, macellato oppure distrutto per ragioni sanitarie, o venduto, al fine di favorire la ripresa produttiva del settore ».

Per le finalità previste dall'art. 10-*bis* della legge regionale 29 luglio 1976, n. 35, inserito con l'art. 9 della presente legge, è autorizzata, per l'esercizio 1977, la spesa di lire 100 milioni.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-80 e del bilancio per l'esercizio 1977 viene istituito, al titolo II - sezione V - rubrica n. 5 - categoria XI, il cap. 6358 con la denominazione: « Contributo straordinario alla cooperativa dei produttori zootecnici del Friuli-Venezia Giulia "Friulcarne" per le maggiori spese sostenute per operazioni straordinarie attinenti il bestiame svolte in occasione degli eventi tellurici del maggio 1976 e successivi, quali i trasporti, la macellazione, la conservazione e commercializzazione delle carni, la distruzione di animali ed oneri connessi », e con lo stanziamento di lire 100 milioni, per l'esercizio 1977.

Per le finalità previste dall'art. 10-*ter* della legge regionale 29 luglio 1976, n. 35, inserito con l'art. 9 della presente legge, è autorizzata, per l'esercizio 1977, la spesa di lire 500 milioni.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-80 e del bilancio per l'esercizio 1977, viene istituito, al titolo II - sezione V - rubrica n. 5 - categoria XI, il cap. 6359 con la denominazione: « Contributi ad allevatori, singoli od associati, che attuino il miglioramento del proprio patrimonio zootecnico mediante l'acquisto di bestiame selezionato da riproduzione, per incentivare la ripresa produttiva del settore delle zone colpite da eventi tellurici », e con lo stanziamento di lire 500 milioni per l'esercizio 1977.

Per le finalità previste dall'art. 12 della legge regionale 29 luglio 1976, n. 35, come sostituito dall'art. 10 della presente legge ed in relazione al disposto del precedente art. 1, è autorizzata, per l'esercizio 1977, la spesa di lire 8.500 milioni a carico del cap. 6346 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-80 e del bilancio per l'esercizio 1977.

Per le finalità di cui all'art. 13 della legge regionale 29 luglio 1976, n. 35, come sostituito dall'art. 11 della presente legge ed in relazione al disposto del precedente art. 1, è autorizzata, per l'esercizio 1977, la spesa di lire 350 milioni a carico del cap. 6347 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-80 e del bilancio per l'esercizio 1977.

In relazione al disposto di cui al precedente art. 11, la denominazione del cap. 6347 viene così modificata:

« Contributi agli allevatori che abbiano provveduto direttamente al mantenimento del bestiame e che abbiano incontrato grave disagio per il governo e l'alimentazione del medesimo ».

Art. 19.

Per le finalità previste dall'art. 15 della legge regionale 29 luglio 1976, n. 35, come sostituito dall'art. 12 della presente legge, è autorizzata la concessione, per l'esercizio finanziario 1977, all'Ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura, di un ulteriore contributo straordinario di lire un miliardo.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario 1977-80 e del bilancio 1977 è istituito, al titolo II - sezione V rubrica n. 5 - categoria XI, il cap. 6348 con la denominazione: « Contributo straordinario all'E.R.S.A. per l'acquisizione di idonee aree per la costruzione di ricoveri e relativi annessi per la sistemazione del bestiame di agricoltori singoli od associati » e con lo stanziamento di lire 1.000 milioni per l'esercizio 1977.

Art. 20.

Per le finalità previste dagli articoli 13 e 14 della presente legge, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1977, la spesa di lire 9.000 milioni.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario 1977-80 e del bilancio per l'esercizio 1977, è istituito, al titolo II - sezione V - rubrica n. 5 - categoria XI, il capitolo 6362 con la denominazione: « Contributi per la ricostruzione, il ripristino, l'ampliamento ed il miglioramento delle stalle e relativi annessi, nonché per la ricostruzione, il ripristino e l'ampliamento delle strutture avicunicole » e con lo stanziamento di lire 9.000 milioni per l'esercizio 1977.

Art. 21.

Per le finalità previste dall'art. 15, primo comma, della presente legge, viene istituito « per memoria », nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-80 e del bilancio per l'esercizio 1977, al titolo II - sezione V - rubrica n. 5 - categoria XI, il cap. 6360 con la denominazione: « Contributi per la riparazione o la ricostruzione di fabbricati rurali e loro pertinenze o di altri immobili di proprietà di cooperative agricole, destinati alla raccolta, trasformazione, manipolazione, conservazione e vendita dei prodotti agricoli e zootecnici o al ricovero di macchine, attrezzi e prodotti medesimi ».

Art. 22.

Per le finalità previste dall'art. 15, quarto comma, della presente legge, è autorizzato, per l'esercizio finanziario 1977, il limite d'impegno di lire 300 milioni.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 300 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1977 al 1996.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-80 e del bilancio per l'esercizio 1977 viene istituito, al titolo II - sezione V - rubrica n. 5 - categoria XI, il cap. 6361 con la denominazione: « Concorso negli interessi sui mutui integrativi contratti per la riparazione o la ricostruzione di fabbricati rurali e loro pertinenze destinati alla raccolta, trasformazione, manipolazione, conservazione e vendita dei prodotti agricoli e zootecnici, o al ricovero di macchine, attrezzi e prodotti medesimi », e con lo stanziamento complessivo di lire 1.200 milioni, corrispondenti alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1977 al 1980, di cui lire 300 milioni per l'esercizio 1977.

Le annualità autorizzate per gli esercizi dal 1981 al 1996 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.

Art. 23.

All'onere complessivo di lire 27.800 milioni per gli esercizi 1977-80, di cui lire 24.900 milioni per l'esercizio 1977, previsto dai precedenti articoli 18, 19, 20 e 22, si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal cap. 6990: « Fondo di solidarietà per interventi conseguenti agli eventi tellurici dell'anno 1976 nel Friuli-Venezia Giulia » dello stato di previsione della spesa del piano finanziario pluriennale per gli esercizi dal 1977 al 1980 e del bilancio per l'esercizio 1977.

Art. 24.

I capitoli di spesa 6348, 6358, 6359, 6361 e 6362 sono istituiti a completamento di quelli già previsti dall'art. 6 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15.

Art. 25.

Le provvidenze ed agevolazioni della presente legge si applicano a tutti gli interventi previsti dalla legge regionale 29 luglio 1976, n. 35, come modificata dalla presente legge.

Art. 26.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 21 gennaio 1977

COMELLI

(1530)

REGIONE EMILIA ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 31 gennaio 1977, n. 5.

Indennità mensile ai presidenti del comitato e delle sezioni decentrate dell'organo regionale di controllo.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 16 *del 1° febbraio* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il quarto comma dell'art 2 della legge regionale 28 agosto 1973, n. 31 è, con decorrenza dal 12 settembre 1973, così modificato: « Ai presidenti del comitato e delle sezioni decentrate compete, altresì, una indennità mensile lorda di L. 100.000 »

Art. 2.

Gli oneri relativi al pagamento dell'indennità prevista dal precedente art. 1 trovano copertura:

a) quanto a L. 27.500.000, concernenti l'onere per gli esercizi 1973, 1974 e 1975, mediante la istituzione di un apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1977, la cui copertura finanziaria è assicurata mediante la riduzione di pari importo del fondo di cui al cap. 48100 del bilancio per l'esercizio finanziario 1976, in applicazione della legge 27 febbraio 1955, n. 64, con riferimento alla voce 1 dell'elenco n. 3 allegato al bilancio stesso;

b) quanto a L. 12.000.000, concernenti l'onere relativo al pagamento dell'indennità in questione per l'esercizio finanziario in corso, con lo stanziamento iscritto al cap. 03100 « Indennità e rimborso spese ai membri degli organi di controllo » del bilancio per l'esercizio finanziario 1976.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 44, secondo comma, dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia Romagna.

Bologna, addì 31 gennaio 1977

CAVINA

(1766)

LEGGE REGIONALE 31 gennaio 1977, n. **6.**

Istituzione del comitato regionale per le celebrazioni del XXX anniversario della proclamazione della Repubblica e della promulgazione della Costituzione.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 17 *del* 1° *febbraio* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Emilia-Romagna, nella fedeltà operante alla Costituzione ed in attuazione dei principi espressi dallo statuto, promuove un programma di iniziative per lo studio dei valori storici della proclamazione della Repubblica e della promulgazione della Costituzione e per la celebrazione nella Regione del loro trentesimo anniversario.

Art. 2.

Scopo essenziale del programma è di approfondire l'interesse della tutela e della valorizzazione del patrimonio storico, culturale e politico dell'antifascismo e delle istituzioni democratiche sorte dalla Resistenza, coordinando in modo organico e permanente i relativi studi e programmi nel territorio della Regione.

A tale scopo la Regione provvederà mediante:

a) pubblicazione di studi e saggi;

b) iniziative per la diffusione della conoscenza della storia dell'antifascismo, della Repubblica e della Costituzione nelle scuole di ogni ordine e grado;

c) premi per monografie e tesi di laurea;

d) promozione di attività cinematografiche e teatrali, anche con premi e contributi;

e) raccolta di materiale documentario ed organizzazione di mostre;

f) promozione di convegni di studi e ricerche;

g) promozione di iniziative e manifestazioni celebrative, anche d'intesa con le rappresentanze delle istituzioni civili, militari e religiose;

h) partecipazione e sostegno finanziario ad enti ed istituti che perseguono fini analoghi a quelli della presente legge o che comunque concorrono a realizzarne gli scopi.

Art. 3.

Per la definizione ed attuazione delle iniziative previste dalla presente legge, è costituito un « Comitato regionale per il 30° anniversario della Repubblica e della Costituzione ».

Esso ha sede presso la Regione ed è da questa dotato delle attrezzature, del personale e dei mezzi finanziari necessari.

Art. 4.

Spetta al consiglio regionale la determinazione del numero, la nomina e la sostituzione dei componenti del comitato. Essi sono scelti in modo da assicurare la rappresentanza e la partecipazione dei partiti politici che si riconoscono negli ideali della Resistenza e dell'antifascismo, delle associazioni partigiane ANPI, FIAP, FIVL, dell'ANPPIA, della federazione CGIL, CISL e UIL, della deputazione Emilia-Romagna per la storia della Resistenza e della guerra di Liberazione, degli istituti provinciali per la storia della Resistenza e di altre forze culturali e sociali della Regione.

Il comitato è presieduto dal presidente della Regione o da un consigliere suo delegato.

Del comitato fa parte, di diritto, il presidente del consiglio, o un suo delegato membro dell'ufficio di presidenza, il quale è altresì componente di diritto dell'esecutivo di cui al terzo comma dell'articolo seguente.

Il presidente del consiglio o il suo delegato sostituisce il presidente della Regione o il suo delegato in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.

Art. 5.

Il comitato ha la durata della legislatura regionale nella quale viene costituito.

E' composto da un numero di membri non superiore a trenta. E' convocato su iniziativa del presidente o di almeno tre componenti. Si riunisce almeno una volta ogni sei mesi e fissa il programma di iniziative.

Il comitato elegge nel proprio seno un esecutivo di nove membri e nomina tra questi il segretario.

Spetta all'esecutivo chiedere ai competenti organi della Regione l'adozione dei provvedimenti per l'attuazione delle iniziative deliberate.

Art. 6.

Il comitato può nominare commissioni speciali per singole iniziative, chiamando a farne parte anche membri esterni. Le commissioni sono sempre presiedute da un membro del comitato.

Art. 7.

Agli oneri conseguenti all'applicazione della presente legge la regione Emilia-Romagna provvede mediante la istituzione di un apposito capitolo nello stato di previsione della spesa. Tale capitolo sarà iscritto nei bilanci di previsione per gli esercizi finanziari 1977 e 1978 con uno stanziamento annuo di lire 50.000.000. Per l'esercizio finanziario 1977 il capitolo è finanziato mediante il prelievo di pari importo dal fondo di cui al capitolo 75100 del bilancio per l'esercizio stesso.

Art. 8.

Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1977 sono apportate le seguenti variazioni:

a) *Variazione in diminuzione*:

Cap. 75100. — Fondo per fare fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione . . . . L. 50.000.000

b) *Variazione in aumento*:

Cap. 06180. — Istituzione del comitato regionale per le celebrazioni del 30° anniversario della proclamazione della Repubblica e della promulgazione della Costituzione (sezione 1ª - rubrica 15ª - categoria 4ª) - (c.n.i.) . . . . L. 50.000.000

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 31 gennaio 1977

CAVINA

(1767)

LEGGE REGIONALE 31 gennaio 1977, n. **7.**

Tutela e valorizzazione del patrimonio storico, culturale e politico dell'antifascismo.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 18 *del* 1° *febbraio* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione, al fine di promuovere la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, culturale e politico dell'antifascismo e della Resistenza che riconosce come valori fondamentali dell'ordinamento costituzionale dello Stato e della Regione, stanzia annualmente in bilancio la somma di L. 50.000.000.

Art. 2.

Gli enti e associazioni che per le loro riconosciute finalità statutarie hanno diritto ai contributi previsti dalla presente legge sono:

1) la deputazione Emilia-Romagna per la storia della Resistenza e della guerra di Liberazione;

2) gli istituti storici provinciali della Resistenza formalmente costituiti e operanti in Emilia-Romagna;

3) la fondazione « Cervi »;

4) le associazioni o federazioni partigiane con struttura nazionale, che siano riconosciute enti morali;

5) centri di studio e di ricerca che perseguono fini analoghi a quelli previsti dalla presente legge;

6) il comitato per le onoranze ai caduti del comune di Marzabotto - medaglia d'oro al valore militare.

Art. 3.

Per assicurare un regolare sviluppo dell'attività scientifico-culturale della deputazione Emilia-Romagna per la storia della Resistenza e della guerra di Liberazione, la giunta regionale assegna a tale ente annualmente, con atto deliberativo, un contributo finanziario di L. 10.000.000.

Art. 4.

La giunta regionale, sentita la commissione consiliare bilancio e affari generali, delibera altresì la misura dei contributi da corrispondere annualmente agli altri enti e associazioni di cui all'art. 2, in relazione alle attività istituzionali e a quelle di ricerca e di studio che essi svolgono.

Art. 5.

Gli enti e associazioni di cui all'art. 2 trasmettono alla Regione, entro il 31 ottobre di ogni anno, una dettagliata relazione sull'attività svolta e sui programmi di attività.

Qualora, in base ai probrammi presentati dai singoli enti, emergano esigenze immediate di finanziamento, potranno essere corrisposti, con atto deliberativo della giunta regionale, acconti non superiori a lire 2 milioni.

Art. 6.

Per l'anno 1977 il contributo sarà erogato in unica soluzione. sulla base dell'attività svolta da ciascun ente nel corso dell'anno.

Art. 7.

Al finanziamento dell'onere previsto dall'art. 1 della presente legge, per l'esercizio finanziario 1977, la Regione provvede mediante la istituzione di un apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione del 1977, dotato di uno stanziamento di L. 50.000.000, ed il prelievo di pari importo dal fondo di cui al cap. 75100 del bilancio per l'esercizio stesso.

Art. 8.

Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1977 sono apportate le seguenti variazioni:

a) *Variazione in diminuzione*:

Cap. 75100. — Fondo per fare fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione . . . . . . L. 50.000.000

b) *Variazione in aumento*:

Cap. 06150. — Tutela e valorizzazione del patrimonio storico, culturale e politico dell'antifascismo e della Resistenza (sezione 1ª - rubrica 15ª - categoria 4ª) - (c.n.i.) . . . . L. 50.000.000

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 31 gennaio 1977

CAVINA

(1768)

LEGGE REGIONALE 31 gennaio 1977, n. 8.

Bilancio di previsione della regione Emilia-Romagna per l'anno finanziario 1977.

(*Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n. 19 del 1° febbraio 1977*)

(*Omissis*).

(1769)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100770540)